

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 9 Paghe 2023

Rimini, 11 luglio 2023

Oggetto: Circolare informativa

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.



FERRINI & TOGNACCI

1.	Le novità del mese		
	Giugno in pillole	pag	2
2.	L'informazione pratica per le piccole e medie imprese		
	Istruzioni operative per l'accesso alle misure emergenziali del decreto "Alluvioni"	pag	12
	Istruzioni dell'INPS per l'esonero contributivo "Under 36"	pag	15
	Modalità di invio della domanda di CIGO con la piattaforma "OMNIA IS"	pag	18
	Le novità del decreto "Lavoro" convertito	pag	20
3.	Il punto sulla contrattazione collettiva		
	Le novità di giugno in pillole	pag	26
	Il tema del mese: la regolamentazione del lavoro a <i>part time</i> nel CCNL delle cooperative sociali	pag	34
	Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di luglio 2023	pag	39
	Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di agosto 2023	pag	54
4.	Le agevolazioni per le piccole e medie imprese		
	Incentivi per le assunzioni di donne "svantaggiate"	nag	56

A tutti i datori di lavoro LL.SS.

GIUGNO IN PILLOLE

INPS - INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI DECRETO ALLUVIONI

Con la circ. 8.6.2023 n. 54, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per accedere l'indennità *una tantum ex* art. 8 del DL 61/2023, riconoscibile per il periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023 ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e ai lavoratori autonomi o professionisti che:

- alla data dell'1.5.2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana indicati nell'allegato 1 al decreto;
- hanno sospeso l'attività a causa degli eventi alluvionali;
- siano iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data dell'1.5.2023, con attività già avviata alla medesima data.

L'indennità è pari a 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 3.000,00 euro).

La domanda deve essere presentata in via telematica all'INPS tramite un servizio *on line* che disponibile nella sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", ovvero tramite *contact center* o patronati, dal 15.6.2023 al 30.9.2023.

INPS - AMMORTIZZATORE SOCIALE EMERGENZIALE UNICO

Con la circ. 8.6.2023 n. 53, l'INPS ha fornito le istruzioni relative all'ammortizzatore sociale unico introdotto dall'art. 7 del DL 61/2023 (c.d. decreto "Alluvioni") a tutela dei lavoratori dipendenti impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, a causa degli eventi alluvionali verificatisi in Emilia Romagna, Marche e Toscana nel mese di maggio 2023.

Tra le varie, l'Istituto previdenziale chiarisce che, nonostante l'incompatibilità tra l'ammortizzatore sociale unico e i consueti trattamenti di integrazione salariale, quali CIGO, Assegno di integrazione salariale e CISOA, per i datori di lavoro che hanno già presentato domanda di accesso a questi ultimi è comunque possibile optare per il nuovo strumento del decreto "Alluvioni".

A tal fine, i datori di lavoro interessati dovranno richiedere, con la massima urgenza, alla competente sede INPS, l'annullamento dell'originaria istanza e, in seguito, presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito.

In generale, la domanda di accesso all'ammortizzatore sociale unico deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa.

INPS - NUOVI LIVELLI REDDITUALI PER L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Con la circ. 9.6.2023 n. 55, l'INPS ha comunicato i nuovi livelli reddituali rivalutati di riferimento, per il periodo dall'1.7.2023 al 30.6.2024, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle tipologie di nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili alla luce dell'introduzione dell'assegno unico e universale ad opera del DLgs. 230/2021.

Richiamando la circ. 34/2022, l'Istituto ha precisato che i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei familiari composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti; di conseguenza, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Alla circolare in commento sono state allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione. Gli stessi livelli di reddito avranno validità anche per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.

MINISTERO DEL LAVORO - FORMAZIONE PER IL RLS

Con l'interpello 12.6.2023 n. 3, la Commissione ministeriale per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro ha risposto ad una specifica istanza della Regione Sardegna, con cui si chiedeva se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dovesse rispettare pedissequamente il numero minimo di 32 ore previsto dall'art. 37 co. 11 del DLgs. 81/2008 senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, potesse essere ammessa l'assenza in misura pari al 10%.

Sul punto, i tecnici ministeriali della sicurezza evidenziano come il medesimo art. 37 co. 11 del DLgs. 81/2008 stabilisca esplicitamente che la durata minima dei corsi di formazione debba essere in ogni caso di 32 ore iniziali, di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

Fermo restando tale numero minimo di ore, si precisa nell'interpello in parola, spetta poi alla contrattazione collettiva nazionale individuare le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RIS.

INPS - QUATTORDICESIMA PER I PENSIONATI

Con il messaggio 12.6.2023 n. 2178, l'INPS ha comunicato che nel mese di luglio 2023 provvederà d'ufficio a erogare ai pensionati con almeno 64 anni la somma aggiuntiva (c.d. "quattordicesima") di cui all'art. 5 co. 1 del DL 81/2007, spettante anche ai pensionati ex INPGI.

Nel caso di prima concessione della quattordicesima verranno valutati tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2023, mentre nell'ipotesi di concessione successiva alla prima verranno valutati i redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2023 ovvero i redditi diversi da questi ultimi, conseguiti nel 2022.

INPS - AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO NEL DECRETO "ALLUVIONI"

Con il messaggio 14.6.2023 n. 2215, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ad alcune condizioni di accesso al nuovo ammortizzatore sociale unico per i lavoratori subordinati, introdotto in via emergenziale dall'art. 7 del DL 61/2023 (c.d. decreto "Alluvioni").

In via preliminare, si rende noto che la data dell'1.5.2023, ossia il riferimento temporale associato ai requisiti soggettivi richiesti ai lavoratori (residenza o domicilio, ovvero risultare alle dipendenze di un datore di lavoro in uno dei territori alluvionati), cadendo in una festività deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo, ovvero il 2.5.2023.

Per quanto riguarda, invece, l'impossibilità di prestare l'attività lavorativa in seguito agli eventi alluvionali, l'INPS ha chiarito che tale condizione del lavoratore non deve intendersi necessariamente riferita all'intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore o una singola fase del processo produttivo.

Infine, si precisa che, qualora il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi invece dall'impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, l'accesso all'ammortizzatore sociale unico è ammesso a prescindere dalla circostanza che l'attività lavorativa si svolga all'interno o al di fuori dei territori indicati nel DL 61/2023.

INL - AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Con la nota 14.6.2023 n. 1028, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, nell'ambito dei controlli ispettivi, potrà essere eseguita da remoto in casi eccezionali in virtù dell'art. 12-bis del DL 76/2020 (conv. L. 120/2020), che permette l'individuazione, mediante decreto, di ulteriori procedure amministrative e conciliative, di competenza dell'Ispettorato, da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto.

L'Ispettorato, con il decreto 56/2020, ha identificato una serie di possibili procedure da effettuarsi a distanza, tra cui le audizioni nell'ambito dell'attività di vigilanza, con esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

Con riferimento a tale ipotesi, l'Ispettorato, con la nota in commento, ha così rilevato che l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori da remoto dovrà essere limitata ai casi strettamente necessari con le opportune tutele nei loro confronti, facendo come esempio le testimonianze rese da lavoratori impegnati in cantieri mobili o quelle rese da lavoratori impossibilitati a recarsi fisicamente presso gli uffici dell'ispettorato.

ENPAIA - MISURE EMERGENZIALI PER L'EMILIA ROMAGNA

Con comunicato dell'1.6.2023, l'ENPAIA ha reso noto di aver introdotto nuove misure di sostegno per i lavoratori colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati in alcuni territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana nel corso del mese di maggio 2023.

In particolare, i lavoratori residenti o proprietari di immobili in uno dei Comuni colpiti dalle alluvioni, così come individuati dall'allegato 1 al DL 61/2023, nonché i lavoratori delle aziende ricadenti negli ulteriori Comuni che dovessero essere in futuro individuati dal Legislatore, possono richiedere un'anticipazione sul TFR pari al 50% del trattamento maturato alla data della richiesta.

La domanda deve essere presentata entro il 31.10.2023.

INAIL - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE IN QUALITÀ CREDITORE PUBBLICO QUALIFICATO

Con la circ. 16.6.2023 n. 28, l'INAIL ha ricordato che ai sensi dell'art. 25-novies del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), che lo individua tra i creditori pubblici qualificati (al pari di INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione), esso è obbligato a segnalare all'imprenditore interessato e, ove esistente, all'organo di controllo, a mezzo di PEC o, in mancanza, mediante raccomandata A/R, l'esistenza di debiti nei propri confronti.

Nel dettaglio, l'Istituto assicuratore è tenuto ad inviare la segnalazione in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore all'importo di 5.000.00 euro.

Viceversa, la segnalazione non va inviata se il debito, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, è stato già iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 24 co. 1 del DLgs. 46/99.

Infine, si ricorda che la segnalazione contiene l'invito alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente di cui all'art. 17 co. 1 del DLgs. 14/2019, se ne ricorrono i presupposti, per l'accesso alla composizione negoziata di cui all'art. 12 del medesimo Codice della Crisi di impresa.

INPS - MISURE EMERGENZIALI PER I LAVORATORI DELL'EMILIA ROMAGNA

Con il messaggio 16.6.2023 n. 2264, l'INPS ha illustrato le modalità di richiesta delle misure di sostegno al reddito riconosciute dal DL 61/2023 (c.d. decreto "Alluvioni"), per il periodo compreso tra l'1.5.2023 e il 31.8.2023, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Per quanto riguarda l'ammortizzatore sociale unico per i lavoratori subordinati di cui all'art. 7 del DL 61/2023, si precisa che le domande dovranno essere presentate dai datori di lavoro in via telematica tramite il Cassetto previdenziale.

Una volta effettuata l'istruttoria automatizzata, gli esiti saranno forniti tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale".

Per quanto riguarda invece l'indennità *una tantum* (di importo variabile da 500,00 a 3.000,00 euro) per i lavoratori autonomi e parasubordinati prevista dall'art. 8 del DL 61/2023, l'istruttoria avverrà sulla base sia dei dati dichiarati nella domanda sia di quelli presenti negli archivi INPS.

In presenza di anomalie, verrà richiesta al soggetto interessato un'integrazione documentale.

Inoltre, si fa presente che l'indennità *una tantum* costituisce reddito ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno dunque operate le relative ritenute.

INPS - ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 36

Con la circ. 22.6.2023 n. 57, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo:

- dal 1.7.2022 al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 1 co. 10 ss. della L. 178/2020;
- dal 1.1.2023 al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 1 co. 297 della L. 197/2022.

L'incentivo spetta:

- nella misura del 100%;
- per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi, per le assunzioni effettuate nel meridione);
- nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui, per le assunzioni effettuate nel 2022, o a 8.000,00 euro annui per quelle effettuate nel 2023;
- per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto 36 anni;
- ai datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo (sono esclusi la Pubblica Amministrazione, le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico e le imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE).

Il recupero degli arretrati per la generalità dei datori di lavoro dovrà essere effettuato nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

INPS - INCREMENTO DELLE PENSIONI MINIME

Con il messaggio 22.6.2023 n. 2329, l'INPS ha comunicato che sulla prossima mensilità di luglio 2023 verrà corrisposto d'ufficio l'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (563,74 euro mensili in via provvisoria per il 2023) riconosciuto dall'art.

co. 310 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024.

L'incremento del prossimo mese di luglio, ha precisato l'Istituto previdenziale, è comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio.

Sul punto, l'INPS ricorda che per l'anno 2023, l'incremento è pari all'1,5% (ossia 8,46 euro mensili) per i soggetti con età pari o inferiore a 75 anni ovvero al 6,4% (36,08 euro mensili) per i soggetti *over* 75.

Per l'anno 2024, invece, l'incremento è pari al 2,7% senza distinzione di età.

INPS - AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO

Con il messaggio 22.6.2023 n. 2325, l'INPS è intervenuto in merito all'ammortizzatore sociale unico di cui all'art. 7 del DL 61/2023 (c.d. DL "Alluvioni"), fornendo le istruzioni per una corretta compilazione dei flussi UniEmens, con particolare riferimento alla contribuzione figurativa riconosciuta in corrispondenza delle giornate indennizzate.

Si ricorda che la misura emergenziale in argomento è stata introdotta a seguito degli eventi alluvionali del mese di maggio 2023 in Emilia Romagna, Marche e Toscana e si concretizza in un'integrazione al reddito riconosciuta dall'INPS ai lavoratori subordinati entro il limite temporale del 31.8.2023.

Tra le varie, l'INPS rende noto che per quanto riguarda i lavoratori del settore privato iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, ai fini della compilazione delle denunce individuali (flusso UniEmens "PosContributiva"), i datori di lavoro interessati dovranno valorizzare la causale dell'assenza nell'elemento "CodiceEvento" di "Settimana" con il codice di nuova istituzione "AUA", avente il significato di "Ammortizzatore Unico Alluvionati", procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.

INPS - INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE "SVANTAGGIATE"

Con la circ. 23.6.2023 n. 58, l'INPS ha dettato le istruzioni operative ai datori di lavoro interessati alla fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni di contratto di donne svantaggiate effettuate nel periodo:

- dal 1.7.2022 al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 1 co. 16 ss. della L. 178/2020;
- dal 1.1.2023 al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 1 co. 298 della L. 197/2022.

L'incentivo spetta:

- nella misura pari al 100% (in luogo del 50%);
- nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui (elevato a 8.000,00 euro per le assunzioni nel 2023).

Ai fini della fruizione dell'esonero è necessario il rispetto delle condizioni previste dalla norma (tra cui la realizzazione dell'incremento occupazionale netto) e specificati dall'INPS. Sotto il profilo operativo occorre la preventiva comunicazione *on line* finalizzata alla fruizione dell'incentivo, da effettuare con il modulo "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale".

La generalità dei datori di lavoro è tenuta al recupero degli arretrati nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023. Istruzioni specifiche sono invece previste per i datori di lavoro agricolo.

INPS - NUOVA PIATTAFORMA "OMNIA INTEGRAZIONI SALARIALI"

Con il messaggio 2372/2023, l'INPS ha comunicato il rilascio in produzione del nuovo servizio di presentazione della domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) inserito nell'ambito del progetto di realizzazione della nuova Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali, denominata "OMNIA IS".

Si ricorda che la nuova piattaforma, oltre al nuovo servizio di presentazione della domanda di CIGO, renderà disponibili analoghi servizi per l'Assegno di integrazione salariale e per la Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).

Secondo quanto indicato dall'INPS, tale servizio è improntato alla semplificazione e alla proattività, attraverso l'introduzione di controlli e "alert" che restituiscono una serie di informazioni e che guidano l'utente alla corretta compilazione dell'istanza.

Inoltre, "OMNIA IS" comprende anche un nuovo servizio di invio dei flussi per il pagamento delle prestazioni in argomento con controlli sincroni a supporto della corretta compilazione dei flussi stessi, nuovi servizi consulenziali per i datori di lavoro e gli intermediari, nonché nuove modalità di comunicazione tra l'Istituto e i soggetti richiedenti la prestazione di integrazione salariale.

INPS - NUOVA PROCEDURA PER LA DOMANDA DI NASPI

Con il messaggio 27.6.2023 n. 2385, l'INPS ha comunicato di aver concluso la fase sperimentale del nuovo servizio di domanda per l'accesso alla NASpI.

Di conseguenza, il nuovo servizio diviene la modalità esclusiva di presentazione della domanda di indennità NASpI per il cittadino e il *contact center*.

Per la presentazione della domanda occorre autenticarsi attraverso l'identità digitale (di tipo SPID, almeno di Livello 2, CNS, CIE) accedendo direttamente dal sito Internet *www.inps.it*, seguendo il percorso indicato nel messaggio.

Infine, si precisa che con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio del nuovo servizio sul portale degli Istituti di patronato, all'esito della condivisione con gli stessi del modello in esame.

MINISTERO DEL LAVORO - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Con l'interpello 27.6.2023 n. 4, La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, ha risposto a un quesito in merito alla corretta interpretazione dell'art. 47 co. 2 e 8 del DLgs. 81/2008 volto, in particolare, a chiarire il numero minimo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in ipotesi di aziende strutturate su più unità locali.

Esaminando sotto molteplici aspetti la disciplina normativa in materia di RLS, i tecnici ministeriali hanno precisato che, ai sensi dell'art. 47 co. 7 del DLgs. 81/2008, che indica il numero minimo di rappresentanti dei lavoratori in ragione delle dimensioni aziendali, è possibile aumentare, nelle aziende di maggiori dimensioni e strutturate su più unità, il numero di RLS nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

INPS - INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO "QUOTA 103"

Con il messaggio 28.6.2023 n. 2426, l'INPS è intervenuto con riferimento all'incentivo di cui all'art. 1 co. 286 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riconosciuto ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile "Quota 103", decidono di non accedervi.

L'Istituto previdenziale ha reso noto di aver implementato il sistema di gestione telematico delle domande di prestazione per consentire ai lavoratori interessati all'incentivo in parola la presentazione della relativa domanda di accesso.

In particolare, l'istanza potrà essere presentata:

- tramite il portale www.inps.it, accedendo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0);
- utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato;

• contattando il *contact center* integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento).

INAIL - RATEAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

Con la circ. 28.6.2023 n. 30, l'INAIL ha ulteriormente modificato la disciplina in materia di rateazioni dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo – già modificata con la determinazione del Presidente dell'Istituto assicurativo 227/2019 – soffermandosi sull'ipotesi in cui il termine di scadenza ricada nella giornata di sabato.

Con la circolare in esame l'Istituto ha stabilito che le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento vanno posticipate al giorno seguente non festivo non solo laddove cadano di domenica o di giorno festivo ma, altresì, in applicazione dell'art. 18 co. 1 del DLgs. 241/97, in caso di termine di pagamento ricadente di sabato.

INPS - NUOVO SERVIZIO "RECUPERO INDEBITI"

Con il messaggio 30.6.2023 n. 2457, l'INPS ha comunicato che dal 30.6.2023 è disponibile sul proprio sito il nuovo servizio "Recupero Indebiti", che consente la consultazione e il monitoraggio della posizione debitoria da parte degli utenti che hanno percepito dall'Istituto previdenziale somme derivanti da prestazioni pensionistiche, assistenziali o da ammortizzatori sociali successivamente risultate indebite, con esclusione, in questa prima fase, degli indebiti derivanti dal reddito di cittadinanza.

Il nuovo servizio – accessibile tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE – consente all'utente di visualizzare l'elenco completo degli indebiti a lui notificati a partire dal 2012 ed entrare nel dettaglio di ogni singola pratica visualizzando le principali informazioni riguardanti la natura dell'indebito, lo stato di avanzamento del recupero e i dettagli della comunicazione di notifica.

Sarà inoltre consultabile la cronologia degli eventi intercorsi nella gestione della pratica di indebito, il dettaglio del piano di recupero rateale attivo e, infine, gli eventuali altri recuperi effettuati.

INPS - INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI

Con il messaggio 30.6.2023 n. 2458, l'INPS è intervenuto in merito all'indennità *una tantum* ex art. 8 del DL 61/2023. chiarendo che:

- l'indennità non è frazionabile e spetta nella misura pari a 500,00 euro per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni (massimo 3.000,00 euro);
- per i lavoratori agricoli autonomi, l'impossibilità a prestare attività lavorativa non deve intendersi riferita all'intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo;

 il flusso di presentazione delle domande viene implementato con due ulteriori indicazioni al fine di permettere all'INPS la corretta gestione fiscale dell'indennità.

Viene infine specificata la documentazione utile per il riesame in caso di mancato accertamento del requisito dell'iscrizione alla gestione previdenziale e per provare la sospensione dell'attività lavorativa.

INPS - FLUSSI UNIEMENS PER L'AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO

Con il messaggio 30.6.2023 n. 2459, l'INPS è intervenuto con riferimento all'ammortizzatore sociale unico introdotto dall'art. 7 del DL 61/2023 (c.d. decreto "Alluvioni") in occasione degli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio in Emilia Romagna, comunicando che il termine per l'invio dei relativi flussi UniEmens di competenza "maggio 2023", in scadenza il 30.6.2023, è stato prorogato al 10.7.2023 al fine di consentire una corretta compilazione delle denunce contributive.

Sul punto, si ricorda che con il recente messaggio 2325/2023 l'Istituto previdenziale ha fornito le istruzioni per la compilazione dei relativi flussi UniEmens, rendendo noto che per quanto riguarda i lavoratori iscritti all'AGO, ai fini della compilazione delle denunce individuali (flusso UniEmens "PosContributiva"), i datori di lavoro interessati devono valorizzare la causale dell'assenza nell'elemento "CodiceEvento" di "Settimana" con il codice di nuova istituzione "AUA", avente il significato di "Ammortizzatore Unico Alluvionati", procedendo poi alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.

INPS - CONVENZIONE TRA CASSE E INPS PER LA RICONGIUZIONE DEI PROFESSIONISTI

Con il messaggio 4.7.2023 n. 2498, l'INPS è intervenuto in merito allo scambio telematico di comunicazioni tra il medesimo Istituto e le Casse professionali conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte dei professionisti, rendendo noto che sono disponibili i seguenti servizi:

- richiesta, da parte della Cassa, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all'INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione;
- invio della certificazione da parte dell'INPS quale Ente trasferente;
- richiesta, da parte della Cassa, nel ruolo di soggetto accentrante, di riesame di una precedente certificazione telematica e consultazione telematica dello stato della richiesta di riesame;
- invio del riesame della precedente certificazione da parte dell'INPS quale Ente trasferente;
- notifica, da parte della Cassa, nel ruolo di soggetto accentrante, dell'esito dell'operazione di ricongiunzione.

INPGI - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER L'ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA

Con la circ. 4.7.2023 n. 6, l'INPGI ha fornito le istruzioni per la fruizione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti disposta dall'art. 1 del DL 61/2023 in favore dei soggetti che, alla data dell'1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto (specifici territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana).

La sospensione riguarda:

- i committenti con personale parasubordinato iscritto all'INPGI, con riferimento alla contribuzione relativa ai periodi di paga da maggio a luglio 2023;
- i giornalisti "free lance" iscritti all'INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto d'autore), per i quali risulterà sospeso il versamento del contributo minimo per l'anno 2023 (previsto per il 31.7.2023), la presentazione della comunicazione reddituale per l'anno 2022 (fissata al 30.9.2023) e il versamento del contributo a saldo 2022 (previsto per il 31.10.2023).

Per accedere alla sospensione, i soggetti interessati dovranno produrre apposita comunicazione all'INPGI, via PEC.

La ripresa è fissata al 20.11.2023.

INPS - ISTRUZIONI PER LA CIGS IN DEROGA DEL DECRETO "LAVORO"

Con il messaggio 4.7.2023 n. 2512, l'INPS è intervenuto con riferimento al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga di cui all'art. 30 del DL 48/2023, destinata a favore delle aziende – anche in liquidazione – che non hanno potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione previsti in origine, per cause a loro non imputabili.

Il trattamento viene riconosciuto fino al 31.12.2023 in deroga a tutti i limiti di durata definiti dal DLgs. 148/2015 e non trovano applicazione le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda *ex* artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.

Tra le varie, si precisa che l'erogazione del trattamento avverrà tramite pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori e, pertanto, in forza dell'art. 7 co. 5-bis del DLgs. 148/2015, il datore di lavoro sarà tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto i dati necessari entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro inadempiente.

INPS - CONTRIBUZIONE PER I LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI

Con la circ. 4.7.2023 n. 59, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l'anno 2023, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP.

L'importo è composto da:

- contributo IVS, determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale (fissato a 61,98 euro) per il numero di giornate indicate nella "Tabella D" allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda, e al risultato ottenuto occorre applicare l'aliquota di finanziamento del 24%;
- contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione, fissato nella misura pari a 0,69 euro;
- contributo di maternità, pari a 7,49 euro;
- contributo INAIL, pari a 768,50 euro per le zone normali e 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

I contributi dovranno essere versati con modello F24 in 4 rate, entro il: 17.7.2023; 18.9.2023; 16.11.2023; 16.1.2024.

PARLAMENTO - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO "LAVORO"


La L. 3.7.2023 n. 85 di conversione del DL 4.5.2023 n. 48 (c.d. decreto "Lavoro") è stata pubblicata sulla *G.U.* 3.7.2023 n. 153. Il provvedimento di conversione è entrato in vigore il 4.7.2023.

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnalano:

- la proroga del diritto al lavoro agile per alcune categorie di lavoratori;
- la possibilità che, come già previsto in caso di proroga, anche il rinnovo del contratto a termine possa essere effettuato liberamente nei primi 12 mesi, superati i quali occorrerà indicare le causali previste per legge;
- l'incremento delle risorse per i trattamenti pensionistici anticipati in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria;
- l'incremento per l'anno 2023 del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro pari a 5 milioni di euro.

La modifica in materia di obblighi informativi di cui al DLgs. 104/2022:

- l'introduzione di un trattamento integrativo speciale per i lavoratori del comparto turistico per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi;
- una tutela delle posizioni previdenziali dei lavoratori autonomi interessati dallo stralcio dei debiti contributivi previsto dalla legge di bilancio 2023;
- le modifiche al limite quantitativo per poter ricorrere ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato;
- l'estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali;



A tutti i datori di lavoro LL.SS.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO ALLE MISURE EMERGENZIALI DEL DECRETO "ALLUVIONI"

Con il messaggio 16.6.2023 n. 2264, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito sia all'ammortizzatore sociale unico introdotto dall'art. 7 del DL 61/2023 (c.d. DL "Alluvioni") per i lavoratori subordinati, sia all'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e parasubordinati di cui all'art. 8 del medesimo DL "Alluvioni"

Con il messaggio 2264/2023, l'INPS ha fornito:

- le istruzioni operative per la presentazione e gestione della domanda di accesso all'ammortizzatore sociale unico introdotto dall'art. 7 del DL 61/2023 (c.d. DL "Alluvioni") per i lavoratori subordinati;
- indicazioni applicative sia per la fase istruttoria sia per un corretto trattamento fiscale dell'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e parasubordinati di cui all'art. 8 del medesimo DL "Alluvioni".

Disciplina generale dell'ammortizzatore sociale unico

L'art. 7 del DL 61/2023 ha introdotto un'integrazione al reddito per i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'1.5.2023, sono residenti, domiciliati o risultano alle dipendenze di un datore di lavoro ubicato in uno dei territori alluvionati delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.

La misura è riconosciuta dall'INPS entro il 31.8.2023 e ha una durata massima pari a:

- 90 giorni per i lavoratori impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa;
- 15 giornate per coloro che sono impossibilitati a recarsi al lavoro.

Presentazione delle domande di integrazione al reddito

Con riferimento all'ammortizzatore sociale unico, l'INPS rende noto che le domande devono essere presentate in via telematica esclusivamente dai datori di lavoro (anche tramite intermediari) sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro.

Le istanze in questione vanno trasmesse tramite il servizio di "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l'apposito oggetto "Ammortizzatore Unico".

Nel dettaglio, il file della domanda:

- va allegato in formato .CSV (eventuali file in formato diverso saranno scartati);
- deve avere una dimensione massima di 4 MB (se la dimensione eccede tale limite è necessario suddividere il *file* e procedere con più trasmissioni).

Fase istruttoria

Una volta ricevuta la domanda, l'INPS fornirà ai datori di lavoro il dovuto riscontro dopo un'istruttoria automatizzata, tramite comunicazione bidirezionale.

Le richieste trasmesse saranno visibili con le consuete modalità, in uso all'interno del servizio di "Comunicazione Bidirezionale".

Nel messaggio in parola si precisa altresì che le anomalie eventualmente rilevate in fase di accoglienza della domanda saranno evidenziate, con motivazione, sempre nella comunicazione bidirezionale di riscontro, al fine di consentire la correzione delle stesse e la nuova trasmissione del *file* limitatamente alle posizioni precedentemente anomale e successivamente corrette.

Le domande che superano questa fase verranno trasmesse alla funzione "Hub PNP" per la successiva fase di istruttoria definitiva e il pagamento della prestazione, che avverrà in automatico.

Indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi

Per quanto riguarda invece l'indennità *una tantum* di cui all'art. 8 del DL 61/2023, si ricorda che la medesima può essere riconosciuta in misura variabile da 500,00 a 3.000,00 euro dall'1.5.2023 al 31.8.2023 ai lavoratori autonomi e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno sospeso l'attività a causa dell'alluvione.

In particolare, i soggetti interessati devono avere:

- la residenza o il domicilio ovvero operare, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023, alla data dell'1.5.2023;
- sospeso l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023;
- l'attività avviata all'1.5.2023.

Presentazione della domanda

Nel messaggio in parola si evidenzia innanzitutto che in sede di presentazione della domanda di indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi, non è prevista l'allegazione della documentazione comprovante:

- l'appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura;
- lo svolgimento e la sospensione dell'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali occorsi dall'1.5.2023;
- la residenza o il domicilio in uno dei Comuni alluvionati.

Nel messaggio in quesitone si comunica infatti che l'istruttoria avverrà sulla base dei dati dichiarati nella domanda, nonché di quelli presenti negli archivi dello stesso Istituto previdenziale.

Solo qualora dalla consultazione degli archivi non fosse riscontrabile l'iscrizione alla specifica gestione di appartenenza del lavoratore, l'INPS richiederà un'integrazione documentale direttamente all'interessato o al Patronato cui si è rivolto.

Trattamento fiscale dell'indennità per i lavoratori autonomi

Sempre con riferimento all'indennità *una tantum* in argomento, nel messaggio 2264/2023 si fa altresì presente che tale indennità costituisce reddito ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno dunque operate le relative ritenute.

Pertanto, specifica l'INPS, al fine di operare le corrette ritenute fiscali a seconda che l'attività svolta sia autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (co.co.co., dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica), è necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, selezionando con un apposito flag, la dichiarazione "di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati".

In assenza del *flag* su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi

A tutti i datori di lavoro LL.SS.

ISTRUZIONI DELL'INPS PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO "UNDER 36"

Con la circ. 57/2023, l'INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo riconosciuto per le assunzioni (e le trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori c.d. "under 36"

Con la circ. 22.6.2023 n. 57, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro interessati la fruizione dell'esonero contributivo collegato alle assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo:

- 1.7.2022 31.12.2022, ai sensi dell'art. 1 co. 10 ss. della L. 178/2020;
- 1.1.2023 31.12.2023, ai sensi dell'art. 1 co. 297 della L. 197/2022.

L'Istituto fa seguito all'autorizzazione della Commissione europea con decisione C(2023) 4061 *final* del 19.6.2023.

Disciplina generale

L'art. 1 co. 10 ss. della L. 178/2020, ha previsto che, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo ex art. 1 co. 100 - 105 e 107 della L. 205/2017 venga riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, ovvero 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Inoltre, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L'esonero è stato poi esteso dall'art. 1 co. 297 della L. 197/2022 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dall'1.1.2023 al

31.12.2023. In tal caso, la norma ha altresì disposto l'incremento del limite massimo di importo da 6.000,00 a 8.000,00 euro.

Per la fruizione dell'esonero è necessario il rispetto delle condizioni stabilite dalla norma, dall'INPS e dalla sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework*.

Ambito soggettivo

L'esonero riguarda tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori del settore agricolo.

Invece, l'agevolazione non si applica nei confronti:

- della Pubblica Amministrazione:
- delle imprese operanti nel settore finanziario e del settore domestico;
- delle imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE.

Inoltre, ai fini del diritto all'esonero, l'assunzione deve riguardare giovani che alla data della prima assunzione incentivata:

- non abbiano compiuto il 36° anno di età;
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Importo massimo dell'esonero

Con riferimento all'incremento da 6.000,00 a 8.000,00 euro, nella circolare in parola si precisa che, per le assunzioni/trasformazioni effettuate:

- nell'ultimo semestre del 2022, la soglia massima mensile di esonero della contribuzione datoriale è di 500,00 euro (16,12 euro giornalieri);
- nel 2023, l'importo massimo mensile è pari a 666,66 euro (21,50 euro giornalieri).

In entrambi i casi, se il lavoro è a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Contribuzione oggetto di esonero

Con l'occasione, l'INPS ricorda che non rientrano nell'esonero:

i premi e i contributi dovuti all'INAIL;

 il contributo al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile";

- il contributo ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 29 e 40 del DLgs. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua:
- i contributi di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, quello per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.

Gestione dell'esonero nei flussi UniEmens

Le istruzioni differiscono in base alla tipologia di datore di lavoro:

- · generalità dei datori di lavoro;
- datori di lavoro agricolo;
- datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

Con riferimento alla generalità dei datori di lavoro:

- per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 restano ferme le indicazioni già fornite con il messaggio 3389/2021;
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso del 2023 sono stati istituiti i nuovi codici causale "EG36" (per l'esonero non superiore a 36 mesi) e "EG48" (per l'esonero non superiore a 48 mesi).

Il recupero degli arretrati deve essere effettuato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell'agevolazione al 50% (c.d. "incentivo GECO") e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti i datori di lavoro LL.SS.

MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA DI CIGO CON LA PIATTAFORMA "OMNIA IS"

Con il messaggio 2372/2023, l'INPS ha annunciato il rilascio in produzione, nell'ambito nella nuova piattaforma "OMNIA IS", del un servizio di presentazione della domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

Con il messaggio 23.6.2023 n. 2372, l'INPS ha comunicato che nell'ambito dei progetti finalizzati all'attuazione dei programmi del PNNR, è prevista la realizzazione della piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata "OMNIA IS", quale hub operativo e informativo a supporto sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell'Istituto previdenziale.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha annunciato il rilascio in produzione, sempre nell'ambito nella piattaforma "OMNIA IS", del nuovo servizio di presentazione della domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Caratteristiche della piattaforma

La nuova piattaforma rende disponibile, tra le varie, un nuovo servizio di presentazione delle domande di:

- cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO);
- assegno di integrazione salariale;
- cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).

Secondo quanto indicato dall'INPS, tale servizio è improntato alla semplificazione e alla proattività, attraverso l'introduzione di controlli e "alert" che restituiscono una serie di informazioni e che guidano l'utente alla corretta compilazione dell'istanza.

Inoltre, "OMNIA IS" comprende un nuovo servizio di invio dei flussi per il pagamento delle prestazioni in argomento con controlli sincroni a supporto della corretta compilazione dei flussi stessi, nuovi servizi consulenziali per i datori di lavoro e gli intermediari, nonché nuove modalità di comunicazione tra l'Istituto e i soggetti richiedenti le prestazioni di integrazione salariale.

Nuovo servizio di presentazione della domanda di CIGO

Con l'occasione, l'INPS comunica che, sempre nell'ambito nella piattaforma

"OMNIA IS", il rilascio in produzione del nuovo servizio di presentazione della domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Operativamente, alla nuova procedura si accede tramite la Sezione *on line* "Servizi per le aziende ed i consulenti" del portale dell'INPS.

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID, CNS o CIE), l'applicativo propone un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà".

Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali". <u>Principali funzionalità</u>

Tra le principali novità introdotte si segnala la funzione che consente al datore di lavoro o al suo intermediario, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzato alla tipologia di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro richiedibile in base all'inquadramento risultante dalle banche dati dell'INPS.

Inoltre, il nuovo servizio è in grado di compilare in automatico alcuni campi, tra i quali quelli relativi ai dati anagrafici aziendali, e consente di indicare l'unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di CIGO selezionandola direttamente da un apposito elenco che riporta tutte le unità produttive dell'azienda interessata.

Il sistema consente anche di individuare i lavoratori beneficiari che sono in carico all'unità produttiva oggetto della domanda di integrazione salariale ordinaria, selezionandoli direttamente nell'apposita sezione in cui appaiono i relativi codici fiscali prelevati dai flussi UniEmens. In alternativa, è possibile allegare alla domanda il consueto elenco dei beneficiari.

Per favorire la dematerializzazione degli allegati, nel caso in cui il datore di lavoro intenda chiedere il pagamento diretto della prestazione, la compilazione dei dati per calcolare l'indice di liquidità può essere fatta direttamente in domanda e, una volta compilati gli appositi campi, il sistema restituirà immediatamente gli esiti della verifica e, in caso di esito positivo, confermerà l'accoglimento della modalità di pagamento scelta.

2	4	
_	7	

Disposizioni transitorie

Infine, nel messaggio in questione si rende noto che per consentire un graduale apprendimento delle modalità d'uso del nuovo servizio, in questa prima fase, sarà possibile inoltrare la domanda sia avvalendosi di quest'ultimo sia utilizzando gli attuali applicativi che saranno provvisoriamente mantenuti in uso.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DEL DECRETO "LAVORO" CONVERTITO

L. 85/2023, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153, ha convertito con modifiche il DL 48/2023 (decreto "Lavoro")

Nella *G.U.* 3.7.2023 n. 153 è stata pubblicata la L. 3.7.2023 n. 85 di conversione del DL 48/2023 (c.d. decreto "Lavoro").

Di seguito si riportano le principali novità emerse nell'iter parlamentare di conversione del decreto in esame

Modifiche alla disciplina del contratto a termine (art. 24)

In sede di conversione si prevede che, come già avviene in caso di proroga, anche il rinnovo del contratto a termine possa essere effettuato liberamente nei primi 12 mesi, superati i quali occorrerà indicare le causali elencate dall'art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.

Ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 48/2023, dunque dal 5.5.2023.

Novità in materia di somministrazione (art. 24 co. 1-quater)

Con una norma inserita in sede di conversione in legge si interviene con riferimento all'art. 31 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, laddove viene definito il limite quantitativo per poter ricorrere ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

Si ricorda che tale norma del DLgs. 81/2015 stabilisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Nel merito, la nuova disposizione introdotta in sede di conversione in legge esclude dal computo di tale limite:

- i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato;
- soggetti in mobilità ai sensi dell'abrogato art. 8 co. 2 della L. 223/91;
- i soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola (NASpI) o di ammortizzatori sociali;
- i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui ai n. 4 e 99 dell'art. 2 co. 1 del regolamento UE 17.6.2014 n. 651.

Novità in materia di trasparenza (art. 26)

Il provvedimento in esame introduce alcune semplificazioni in materia di obblighi informativi posti in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 del DLgs. 26.5.97 n. 152, con modifica, in parte, di quanto previsto dal DLgs. 27.6.2022 n. 104 (c.d. decreto "Trasparenza").

Tra queste, si concede al datore di lavoro la possibilità di comunicare al lavoratore alcune informazioni mediante l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.

Nel merito, in sede di conversione in legge viene eliminato il riferimento all'art. 1 co. 1 lett. p) del DLgs. 157/92, secondo cui se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore in merito:

- alla variabilità della programmazione del lavoro;
- l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
- le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
- il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico.

Differenze retributive tra i lavoratori dipendenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali (art. 29)

In sede di conversione in legge, l'art. 29 del DL "Lavoro" è stata riformulato e sono state introdotte novità corrispondenti nella disciplina specifica relativa alla impresa sociale di cui al DLgs. 3.7.2017 n. 112.

La riformulazione in questione prevede modifiche:

- all'art. 16 co. 1 del DLgs. 117/2017 con riferimento agli enti del Terzo settore, riconoscendo un possibile incremento del parametro in base al quale la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti, all'interno di ciascuno dei suddetti enti (ivi comprese le imprese sociali), non possa essere superiore al rapporto uno a otto; viene infatti ammesso l'elevamento al rapporto da uno a dodici in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di specifiche attività di interesse generale previste dal medesimo codice del Terzo settore indicate;
- all'art. 13 del DLgs. 112/2017 in merito all'impresa sociale, prevedendo che in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, la differenza retributiva non possa essere superiore al rapporto uno a 1 a 12 anziché 1 a 8.

Disposizioni per il lavoro marittimo (art. 36)

Il provvedimento introduce una deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico di cui al DL 457/97, per 3 mesi e mediante accordi collettivi nazionali stipulati con i sindacati più rappresentativi. In sintesi, i traghetti non europei potranno svolgere servizio di cabotaggio anche nell'ambito riservato alle navi comunitarie e con personale extra-UE.

In sede di conversione in legge, viene poi, istituito un Fondo destinato ad erogare contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera.

Disposizioni per il settore del trasporto a fune (art. 36-bis)

Con una nuova disposizione introdotta in sede di conversione, si stabilisce che i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono specifiche mansioni, ivi elencate, fanno parte del personale addetto ai trasporti di persone e di merci che svolge un lavoro discontinuo, o di semplice attesa o custodia, al quale non si applica il limite dell'orario normale di lavoro settimanale.

La disposizione di cui all'art. 36-bis in esame è posta in termini di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo. La disposizione — con riferimento ai dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune — elenca le seguenti mansioni:

- addetti alla sorveglianza;
- meccanici ed elettricisti specializzati;

- preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale;
- addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato;
- · conduttori di cabina:
- agenti abilitati di pedana e/o di impianto ad ammorsamento automatico;
- personale addetto alle casse;
- · personale addetto ai rapporti con la clientela;
- · personale addetto al soccorso;
- guardapiste;
- posteggiatori;
- spalatori di neve;
- addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

Novità in materia di prestazioni occasionali (art. 37)

Si dispone la disciplina dei contratti di prestazione occasionale.

In particolare, nelle ipotesi di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, viene:

- elevato da 10.000,00 a 15.000,00 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati;
- limitata l'esclusione dalla possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali, prevedendo che siano esclusi soltanto gli utilizzatori con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato superiore a 25.

In sede di conversione in legge, viene integrata la disciplina delle modalità di acquisto e di utilizzo del "Libretto Famiglia", previsto per le prestazioni occasionali rese in alcuni ambiti.

Lavoro agile (art. 42 co. 3-bis)

In sede di conversione in legge del decreto in commento, si dispone le proroga, dal 30.6.2023 al 31.12.2023, del termine *ex* art. 10 co. 2 del DL 24/2022 (conv. L. 52/2022), concernente il diritto allo *smart working* a favore dei:

- lavoratori dipendenti del settore privato con figli "under 14" (ove, nel medesimo nucleo familiare, non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia un genitore non lavoratore);
- lavoratori più fragili, sulla base degli accertamenti svolti dai medici competenti, poiché ritenuti maggiormente esposti al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, ai sensi dell'art. 90 co. 1 e 2 del DL 34/2020 (conv. L.

77/2020), purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Assegno di inclusione (artt. 1 - 9)

Il provvedimento in esame dispone, dall'1.1.2024, una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione, di lavoro e politica attiva del lavoro, denominata assegno di inclusione.

La prestazione spetta ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente:

- con disabilità ex DM 159/2013;
- minorenne:
- con almeno 60 anni di età.

In sede di conversione, la platea di soggetti beneficiari viene ampliata anche ai nuclei familiari al cui interno vi siano componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione. Inoltre, per effetto dell'art. 13 co. 6-bis del decreto "Lavoro", i percettori dell'assegno di inclusione rientrano tra i soggetti occupabili tramite rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto "Lavoro", il componente beneficiario dell'assegno attivabile al lavoro preso in carico dai servizi per il lavoro competenti deve accettare un'offerta di lavoro se la medesima si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale. In sede di conversione in legge si prevede che esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, l'offerta debba essere accettata qualora il luogo di lavoro non ecceda la distanza di 80 km dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Stralcio dei debiti contributivi (art. 23-bis)

Nel corso dell'*iter* di conversione del decreto "Lavoro" sono state introdotte una misura di tutela previdenziale per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, lavoratori autonomi agricoli) e i professionisti iscritti all'INPS che hanno beneficiato dello stralcio automatico dei debiti contributivi di cui all'art. 1 co. 222 della L. 197/2022.

In sintesi, la nuova norma consente ai citati soggetti — al fine di tutelare la posizione assicurativa — di chiedere all'ente previdenziale il riconteggio dei debiti annullati e saldare il tutto in soluzione unica o in rate mensili entro il 31.12.2023.

Detassazione per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turisticoalberghiere (art. 39-bis)

In sede di conversione viene introdotto un trattamento integrativo speciale in favore dei lavoratori del comparto del turismo per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi.

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a 40.000.00 euro.

In particolare, il trattamento integrativo speciale è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.

Il trattamento è riconoscibile per il periodo dall'1.6.2023 al 21.9.2023 e non concorre alla formazione del reddito.

Prepensionamento per i giornalisti dipendenti del settore dell'editoria (art. 25-bis)

Con un'apposita disposizione introdotta in sede di conversione, viene stabilito un incremento della dotazione finanziaria di cui all'art. 1 co. 498 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), finalizzata a sostenere l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia dei giornalisti professionisti, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, con almeno 25 anni di anzianità contributiva, nei 5 anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di 5 anni di anzianità contributiva.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI GIUGNO IN PILLOLE

ANIMAZIONE E SPORT (UGL - FEDERTERZIARIO)

CCNL 8.6.2023

L'Accordo 8.6.2023 rinnova la disciplina applicabile al personale delle aziende di animazione, spettacolo, contatto, miniclub, babysitting, ludoteche e sport.

Previsti nuovi minimi retributivi con decorrenza 1.6.2023, 1.6.2024 e 1.6.2025. Questi gli importi in vigore da giugno 2023: liv. Q, 2.530,00 euro; liv. 1, 2.480,25 euro; liv. 2, 1.830,23 euro; liv. 3, 1.538,00; liv. 4, 1.448,00 euro; liv. 5, 1.385,80 euro.

Inoltre, con decorrenza 8.6.2023, la maturazione dei 6 scatti di anzianità previsti passa da quadriennale a triennale e assume i seguenti valori: liv. Q, 33 euro; liv. 1, 32 euro; liv. 2, 30,00 euro; liv. 3, 27 euro; liv. 4, 25 euro; liv. 6, 23,00 euro.

In tema di assistenza sanitaria integrativa le Parti hanno previsto l'iscrizione di tutti i dipendenti al Fondo Previlavoro Italia, compresi gli apprendisti e i lavoratori con contratto a termine di durata pari ad almeno 12 mesi. La quota di contribuzione è stata fissata in 129,00 euro annui, a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno; l'azienda che ometta il versamento di tale quota sarà tenuta a versare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari a 15,00 euro mensili, non assorbibile e da corrispondere per 13 mensilità.

BOSCHI, FORESTE, LEGNO, ARREDAMENTO (INDUSTRIA)

ACCORDO 20.6.2023

L'Accordo 20.6.2023 rinnova la disciplina applicabile ai dipendenti delle aziende industriali operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile e Arredamento e Boschivi e Forestali, scaduta il 31.12.2022. Per quanto riguarda il Trattamento economico minimo (TEM), i nuovi valori dal mese di luglio 2023 sono i seguenti: liv. AD3, 2.872,45; liv. AD2, 2.818,22; liv. AD1, 2.704,78; liv. AC5, 2.592,29; liv. AC4, 2.423,62; liv. AC3, 2.254,82; liv. AC2, 2.254,82; liv. AC1, 2.084,81; liv. AS4, 2.254,82; liv. AS3, 2.170,96; liv. AS2, 2.084,81; liv. AS1, 2.017,57; liv. AE4, 2.017,57; liv. AE3, 1.933,34; liv. AE2, 1.848,59; liv. AE1, 1.635,92. L'Accordo ha previsto che tale incremento assorbe gli anticipi sui futuri incrementi contrattuali previsti dalla contrattazione integrativa.

A copertura del periodo di carenza contrattuale, compreso tra il 1.1.2023 e il 30.6.2023, è stata prevista un'indennità *una tantum* che ammonta a complessivi 600,00 euro in cifra fissa per tutti i livelli, da corrispondere per metà con la retribuzione di luglio 2023 e per metà

con quella di marzo 2024 (tali importi sono soggetti a riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, in relazione alla minor durata dell'orario individuale).

CINEMATOGRAFI

ACCORDO 31.5.2023

L'Accordo 31.5.2023 si applica al personale degli esercizi cinematografici e cinema-teatrali il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL 15.6.2016.

Aumentati i minimi retributivi, con corresponsione di arretrati; di seguito si riportano i nuovi importi spettanti a decorrere dall'1.6.2023. Monosala/Multisala: liv. 6Q, 1.811,00 euro; liv. 5S, 1.602,67 euro; liv. 5, 1.550,02 euro; liv. 4, 1.448,49 euro; liv. 3, 1.288,01 euro; liv. 2, 1.168,95 euro, liv. 1, 1.097,67 euro. Multiplex/Megaplex: liv. QA, 1.929,86 euro; liv. QB, 1.811,00 euro; liv. F, 1.602,67 euro; liv. E, 1.483,83 euro; liv. D, 1.395,12 euro; liv. C, 1.335,69 euro; liv. B, 1.228,38 euro; liv. A, 1.097,67 euro. Le Parti hanno precisato che, trattandosi di un acconto sui futuri incrementi contrattuali, i suddetti importi si devono intendere da questi ultimi interamente assorbibili. L'Accordo ha previsto la corresponsione di tali aumenti anche per il periodo compreso tra gennaio e maggio 2023; la corresponsione, a titolo di "arretrato", dovrà avvenire nel mese di ottobre, con riferimento all'anzianità di servizio maturata nel periodo compreso tra gennaio e maggio.

Prevista poi un'indennità *una tantum* a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra gennaio e dicembre 2020; l'erogazione deve avvenire in unica soluzione con la retribuzione di giugno, negli importi di seguito riportati. Monosala/Multisala: liv. 6Q, 373,58 euro; liv. 5S, 314,15 euro; liv. 5, 298,87 euro; liv. 4, 270,00 euro; liv. 3, 224,15 euro; liv. 2, 190,19 euro; liv. 1, 169,81 euro. Multiplex/Megaplex: liv. QA, 407,55 euro; liv. QB, 373,58 euro; liv. F, 314,15 euro; liv. E, 280,19 euro; liv. D, 254,72 euro; liv. C, 237,74 euro; liv. B, 207,17 euro; liv. A, 169,81 euro. Tale importo spetta ai soli lavoratori in forza alla data dell'1.6.2023 e va riproporzionato in relazione all'anzianità di servizio maturata nel periodo di riferimento.

CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI

ACCORDI 9.6.2023

Gli Accordi 9.6.2023 si riferiscono alla definizione del premio aziendale (Vap) 2023 e alla proroga della flessibilità oraria.

Il primo Accordo stabilisce che il premio aziendale sarà erogato con la retribuzione di giugno 2024 al personale delle aree professionali e ai quadri direttivi, prevedendo i due seguenti parametri di riferimento:

- la percentuale di istanze di rateizzazioni ordinarie per un importo non superiore a 120.000,00 euro, concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- l'incidenza dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti, compreso PagoPa.

Il premio sarà erogato a patto che la media aritmetica dei risultati ottenuti dai due parametri sia pari o superiore al 93%. Inoltre, è stato evidenziato che tale premio sarà corrisposto a condizione che il

bilancio 2023 non presenti alcuna perdita di esercizio. Di seguito si riportano gli importi dei premi per l'anno 2023: liv. QD4, 4.040,00 euro; liv. QD3, 3.422,00 euro; liv. QD2, 3.050,00 euro; liv. QD1, 2.870,00 euro; liv. 3A4L, 2.520,00 euro; liv. 3A3L, 2.345,00 euro liv. 3A2L, 2.215,00 euro; liv. 3A1L, 2.100,00 euro; liv. 2A3L, 1.970,00 euro; liv. 2A2L, 1.895,00 euro; liv. 2A1L, 1.845,00 euro; liv. Unico, 1.720,00 euro.

Il secondo Accordo dispone la proroga al 31.12.2023 della flessibilità dell'orario in ingresso e della pausa pranzo, già prevista dal Protocollo di sicurezza COVID sottoscritto il 21.6.2022.

DIRIGENTI AGRICOLTURA

ACCORDO 8.6.2023

L'Accordo 8.6.2023 rinnova la parte economica della disciplina collettiva applicabile ai rapporti di lavoro dirigenziale in essere presso le imprese agricole, comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato. A decorrere dall'1.7.2023 lo stipendio base sarà pari a 4.670,00 euro, per poi aumentare a 4.785,00 euro dall'1.4.2024.

DIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI

ACCORDO 31.5.2023

L'Accordo 31.5.2023 rinnova per il quadriennio 2022-2025 la disciplina applicabile ai dirigenti delle aziende di logistica, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali e aereoportuali.

Il minimo retributivo aumenta a 3.650,00 euro dall'1.12.2023, per poi passare a 3.800,00 euro dall'1.7.2024 e infine a 3.950,00 euro dall'1.7.2025.

Prevista anche, in relazione al periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1 e il 31.12.2022, la corresponsione di un'*una tantum* nei seguenti importi: 500,00 euro in luglio 2023 e 500,00 euro in novembre 2023.

In tema di *welfare* aziendale l'Accordo ha previsto che, in aggiunta a eventuali sistemi di *flexible benefits* già riconosciuti da parte del datore di lavoro, nel mese di gennaio 2024 le aziende devono erogare ai dirigenti un contributo pari a 1.500,00 euro spendibile nella piattaforma istituita presso il CFMT (Centro di formazione management del terziario). Tale somma andrà corrisposta *pro quota* per i dirigenti assunti o nominati nel corso del 2023 (anche nel caso di dirigenti assunti con contratto a termine), mentre non andrà ridotta per i dirigenti con contratto a tempo parziale. Inoltre è stato aumentato di 50,00 euro (25 a carico dell'azienda e 25 del dirigente) il contributo per la realizzazione dei servizi di *welfare*; conseguentemente a decorrere dall'1.1.2024 il contributo annuo sarà pari a 315,00 euro a carico del datore di lavoro e a 155,00 euro a carico del dirigente. Infine, in materia di previdenza complementare, la quota di contributo integrativo a carico del datore di lavoro destinata al Fondo Mario Negri passerà al 2,43% a decorrere dall'1.1.2024 e al 2,47% dall'1.1.2025.

ELETTRICI ENEL

ACCORDO 31.5.2023

L'Accordo 31.5.2023 definisce il premio aggiuntivo, rispetto al premio di risultato per l'anno 2023, destinato ai lavoratori della funzione *Business to Government* per le unità *Smart Lighting and Smart City* e dell'Unità Detailed Engineering e Technical Support e Offering Engineering. L'Accordo ha previsto che tale premio verrà erogato qualora siano state raggiunte congiuntamente tutte le dimensioni del *budget* di zona (ovvero lavorato, giacenze magazzini e *Smart City*) e sarà ripartito in misura del 60% sul "lavorato", del 30% sulle "giacenze magazzino" e, infine, del 10% su "*Smart City*".

ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (ANASTE)

ACCORDO 28.4.2023

L'Accordo 28 aprile ha introdotto alcune modifiche alla disciplina applicabile agli addetti ai servizi socio-sanitari-assistenziali ed educativi cui si applica il CCNL 27.12.2022. La nuova disciplina è valida per il triennio 2020-2022.

Prevista la corresponsione di un'*una tantum*, in 15 rate di pari importo a decorrere da gennaio 2023 e fino a febbraio 2024. Tale importo, che viene riconosciuto in relazione al periodo di carenza contrattuale compreso nel triennio 2020-2022, assume il valore di:

- 300,00 euro (20,00 euro a rateo) per coloro che sono stati assunti nel 2020 o che erano già in forza:
- 200,00 euro (13,33 euro a rateo) per coloro che sono stati assunti nel 2021;
- 100,00 euro (6,67 euro a rateo) per coloro che sono stati assunti nel 2022.

È stato inoltre previsto che l'indennità professionale di 155,00 euro, prevista dall'art. 70 del CCNL vigente, debba essere riconosciuta al personale assunto con qualifica e mansioni di infermiere indipendentemente dall'inquadramento contrattuale.

Le Parti sono intervenute anche sulla disciplina dell'apprendistato, modificando la progressione retributiva, prevedendo:

- per i contratti di durata fino a 12 mesi, per i livelli da 1 a 5:
 - fino al 6° mese una retribuzione del 90%,
 - dal 7° mese una retribuzione del 95%.
- per i contratti fino a 32 mesi, per i livelli da 6 a 10:
 - fino al 28° mese una retribuzione del 90%,
 - dal 29° mese una retribuzione del 95%.

Tutte le percentuali indicate si intendono riferite alla retribuzione del lavoratore qualificato di pari livello.

Per quel che concerne il trattamento di malattia è stato previsto che, in particolari ipotesi, per le quali si rimanda al testo integrale dell'Accordo, per i primi 3 giorni di assenza di ogni evento compreso tra il 1° ed il 4° giorno il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore un'indennità pari al 100% della retribuzione.

Infine, con riferimento all'orario plurisettimanale, l'Accordo ha previsto che la relativa compensazione deve avvenire, salvo comprovate situazioni emergenziali, entro lo stesso anno di fruizione.

METALMECCANICA (COOPERATIVE)

ACCORDO 23.6.2023

L'Accordo 23.6.2023 ha definito gli incrementi retributivi dal mese di giugno, sostitutivi di quelli precedentemente previsti dal CCNL 31.5.2021, in applicazione del meccanismo contrattuale di riallineamento annuale delle retribuzioni sulla base dell'inflazione misurata dall'ISTAT con l'indice IPCA.

Di seguito si riportano i nuovi minimi applicabili da giugno 2023: liv. A1, 2.746,41 euro; liv. B3, 2.491,93 euro; liv. B2, 2.291,85 euro; liv. B1, 2.136,25 euro; liv. C3, 1.993,04 euro; liv. C2, 1.860,97 euro; liv. C1, 1.822,43 euro; liv. D2, 1.783,90 euro; liv. D1, 1.608,67 euro.

Aumentati, sempre dal mese di giugno, anche i valori da corrispondere a titolo di indennità di trasferta e di reperibilità.

L'indennità di trasferta assume i seguenti nuovi valori: trasferta intera, 46,47 euro; quota per pranzo o cena, 12,41 euro; quota per pernottamento, 21,65 euro.

Invece per l'indennità di reperibilità, i nuovi valori da corrispondere sono i seguenti:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 5,32 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 6,34 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 7,28 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 8,01 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 9,95 euro;
 - per i livelli B1. B2. B3 e A1. 11.98 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 8,65 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 10,67 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 12,61 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 34,60 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 41,66 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 48,39 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 35,24 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 42,38 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 49,01 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 37,93 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 45,99 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 53,72 euro.

METALMECCANICA (INDUSTRIA)

ACCORDO 16.6.2023

L'Accordo 16.6.2023 ha definito gli incrementi retributivi dal mese di giugno, sostitutivi di quelli precedentemente previsti dal CCNL 5.2.2021, in applicazione del meccanismo

contrattuale di riallineamento annuale delle retribuzioni sulla base dell'inflazione misurata dall'ISTAT con l'indice IPCA.

Di seguito si riportano i minimi retributivi applicabili dalla retribuzione del mese di giugno: liv. A1, 2.619,93 euro; liv. B3, 2.558,63 euro; liv. B2, 2.291,85 euro; liv. B1, 2.136,25 euro; liv. C3, 1.993,04 euro; liv. C2, 1.860,97 euro; liv. C1, 1.822,43 euro; liv. D2, 1.783,90 euro; liv. D1, 1.608,67 euro.

Aumentati, sempre dal mese di giugno, anche i valori da corrispondere a titolo di indennità di trasferta e di reperibilità.

L'indennità di trasferta assume i seguenti nuovi valori: trasferta intera, 46,47 euro; quota per pranzo o cena, 12,41 euro; quota per pernottamento, 21,65 euro.

Invece per l'indennità di reperibilità, i nuovi valori da corrispondere sono i seguenti:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 5,32 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 6,34 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 7,28 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 8,01 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 9,95 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,98 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 8,65 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 10,67 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 12,61 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 34,61 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 41,65 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 48,38 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 35,25 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 42,37 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 49,01 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 37,94 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 45,98 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 53,71 euro.

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA - CONFAPI)

ACCORDO 16.6.2023

L'Accordo 16.6.2023 ha definito gli incrementi retributivi dal mese di giugno, sostitutivi di quelli precedentemente previsti dal CCNL 26.5.2021, in applicazione del meccanismo contrattuale di riallineamento annuale delle retribuzioni sulla base dell'inflazione misurata dall'ISTAT con l'indice IPCA.

Di seguito si riportano i minimi applicabili da giugno 2023: liv. 9Q, 2.792,49 euro; liv. 9, 2.792,49 euro; liv. 8Q, 2.511,01 euro; liv. 8, 2.511,01 euro; liv. 7, 2.309,01 euro; liv. 6, 2.152,24 euro; liv. 5, 2.007,35 euro; liv. 4, 1.873,93 euro; liv. 3, 1.796,07 euro; liv. 2, 1.618,77 euro; liv. 1, 1.465,75 euro.

Aumentati, sempre dal mese di giugno, anche i valori da corrispondere a titolo di indennità di trasferta e di reperibilità.

L'indennità di trasferta assume i seguenti nuovi valori: trasferta intera, 46,47 euro; quota per pranzo o cena, 12,42 euro; quota per pernottamento, 22,59 euro.

Invece per l'indennità di reperibilità, i nuovi valori da corrispondere sono i seguenti:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:
 - per i livelli 1, 2 e 3, 5,32 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 6,34 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 7,29 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:
 - per i livelli 1, 2 e 3, 8,01 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 9,95 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 11,98 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:
 - per i livelli 1, 2 e 3, 8,65 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 10,67 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 12,61 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:
 - per i livelli 1, 2 e 3, 34,61 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 41,65 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 48,43 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:
 - per i livelli 1, 2 e 3, 35,25 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 42,37 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 49,06 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:
 - per i livelli 1, 2 e 3, 37,94 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 45,98 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 53,75 euro.

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA - CONFIMI)

ACCORDO 19.6.2023

L'Accordo 19.6.2023 ha definito gli incrementi retributivi dal mese di giugno, sostitutivi di quelli precedentemente previsti dal CCNL 7.6.2021, in applicazione del meccanismo contrattuale di riallineamento annuale delle retribuzioni sulla base dell'inflazione misurata dall'ISTAT con l'indice IPCA.

Di seguito si riportano i minimi applicabili da giugno 2023: liv. 9, 2.800,82 euro; liv. 8, 2.519,29 euro; liv. 7, 2.316,25 euro; liv. 6, 2.158,49 euro; liv. 5, 2.012,49 euro; liv. 4, 1.878,92 euro; liv. 3, 1.800,30 euro; liv. 2, 1.623,45. Mentre per gli assunti con salario minimo (c.d. "contratto Socrate per l'occupazione") da giugno 2023 i valori sono i seguenti: liv. 9, 2.415,56 euro; liv. 8, 2.173,57 euro; liv. 7, 1.997,68 euro; liv. 6, 1.862,30 euro; liv. 5, 1.736,51 euro; liv. 4, 1.620,30 euro; liv. 3, 1.553,16 euro; liv. 2, 1.482,81 euro.

Aumentati, sempre dal mese di giugno, anche i valori da corrispondere a titolo di indennità di trasferta e di reperibilità.

L'indennità di trasferta assume i seguenti nuovi valori: trasferta intera, 46,47 euro; quota per pranzo o cena, 12,42 euro; quota per pernottamento, 22,59 euro.

Invece per l'indennità di reperibilità, i nuovi valori da corrispondere sono i seguenti:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:
 - per i livelli 2 e 3, 5,43 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 6,43 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 7,40 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:
 - per i livelli 2 e 3, 8,12 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 10,12 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 12,16 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:
 - per i livelli 2 e 3, 8,78 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 10,83 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 12,82 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:
 - per i livelli 2 e 3, 35,27 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 42,27 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 49,16 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:
 - per i livelli 2 e 3, 35,93 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 42,98 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 49,82 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:
 - per i livelli 2 e 3, 38,62 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 46,67 euro;

per i livelli 6, 7, 8 e 9, 54,58 euro.

ORAFI E ARGENTIERI (INDUSTRIA)

ACCORDO 19.6.2023

L'Accordo 19.6.2023 ha definito gli incrementi retributivi dal mese di giugno, sostitutivi di quelli precedentemente previsti dal CCNL 23.12.2021, in applicazione del meccanismo contrattuale di riallineamento annuale delle retribuzioni sulla base dell'inflazione misurata dall'ISTAT con l'indice IPCA.

Di seguito si riportano i minimi applicabili da giugno 2023: liv. 7, 2.221,43 euro; liv. 6, 2.043,04 euro; liv. 5S, 1.900,52 euro; liv. 5, 1.780,61 euro; liv. 4, 1.666,71 euro; liv. 3, 1.601,81 euro; liv. 2, 1.453,87 euro.

VIGILANZA PRIVATA

ACCORDO 15.6.2023

L'Accordo 15.6.2023 integra la portata del precedente Accordo 30.5.2023, che aveva rinnovato la disciplina collettiva applicabile al personale dipendente da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.

Definiti i nuovi minimi retributivi validi da giugno 2023; di seguito ne riportiamo i valori. Per le Guardie Particolari Giurate (c.d. "GPG"): liv. Q, 2.049,03 euro; liv. 1, 1.772,60 euro; liv. 2, 1.660,38 euro; liv. 3, 1.483,31 euro; liv. 4, 1.328,88 euro; liv. 5, 1.261,87 euro; liv. 6, 1.108,06 euro. Per i servizi fiduciari: liv. A, 1.559,99 euro; liv. B, 1.420,00 euro; liv. C, 1.196,00 euro; liv. D, 1.000,00 euro; liv. E, 944,00 euro. Tali nuovi minimi sono comprensivi dell'ex Elemento di copertura economica, di cui cessa la corresponsione come voce retributiva autonoma.

I successivi aumenti sono previsti da giugno 2024, da giugno 2025, da dicembre 2025 e, infine, da aprile 2026.

Per le sole GPG prevista un'indennità *una tantum*, in tre ratei, da corrispondere rispettivamente a settembre 2023, a settembre 2024 e a settembre 2025. Di seguito gli importi spettanti in settembre 2023: liv. Q, 260,36 euro; liv. 1, 212,14 euro; liv. 2, 192,86 euro; liv. 3, 162,00 euro; liv. 4, 135 euro; liv. 5, 127,29 euro; liv. 6, 96,43 euro.

In tema di violenza di genere, le Parti hanno previsto la possibilità di prorogare di ulteriori 90 giorni, al 70% della retribuzione corrente, il periodo di congedo di 90 giorni già previsto dall'art. 24 del DLgs. 80/2015.

Infine, in materia di previdenza integrativa si segnala l'avvenuta individuazione del Fondo Fon.Te. quale forma pensionistica complementare e del Fondo Previdenza Cooperativa per le imprese costituite in forma cooperativa. Invariate le quote della contribuzione, che ricordiamo essere pari allo 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR, sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore, e al 3,45% o al 6,91% della stessa retribuzione prelevata dal TFR maturando all'atto di iscrizione al Fondo, con l'aggiunta del

4	1

contributo *una tantum* iniziale di 15,50 euro (di cui 11,88 euro a carico dell'azienda e i restanti 3,62 euro a carico del dipendente).

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi..

A tutti i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese: LA REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO A PART TIME NEL CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI

L'art. 26 del CCNL 21.5.2019 delle Cooperative sociali definisce gli aspetti contrattuali del rapporto di lavoro in regime di tempo parziale

L'art. 26 del CCNL 21.5.2019 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, si occupa di definire contrattualmente il rapporto di lavoro in regime di *part time*.

In via preliminare, si ricorda che il rapporto di lavoro a tempo parziale è normativamente disciplinato dagli artt. 4 - 11 del DLgs. 81/2015 ed ha la funzione di:

- favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell'utenza in genere;
- consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa.

Ciò premesso, nella disposizione del CCNL in argomento si evidenzia che:

- il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti;
- è consentito al lavoratore e alla lavoratrice con contratto di lavoro a tempo parziale l'instaurazione di rapporti di lavoro presso più datori lavoro;
- su accordo delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Per quanto concerne invece le modalità per l'informazione e per la formalizzazione delle richieste e l'accettazione o rifiuto della richiesta di trasformazione saranno definite a livello aziendale.

I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza

della definizione delle predette procedure l'espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro 10 giorni.

Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno.

Regolamentazione nel contratto di lavoro

L'art. 26 del CCNL Cooperative sociali indica poi i criteri per regolare il rapporto di lavoro a tempo parziale.

Innanzitutto, si precisa che nel contratto individuale di assunzione, oltre agli elementi necessari indicati all'art. 23 del presente CCNL, dovranno essere specificati sia l'eventuale periodo di prova sia la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno.

Inoltre, specifica ulteriormente la norma contrattuale, la prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:

- 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
- 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
- 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

I contratti di lavoro già stipulati con la precedente normativa di Legge o disposizione contrattuale sono comunque da ritenersi validi.

Ancora, il CCNL in questione ammette la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente. La presente limitazione non si applica alle Cooperative di tipo "B" di cui all'art. 1 della L. 381/91, previa verifica in sede di commissioni miste paritetiche, laddove costituite.

Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio, il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.

Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore in regime part time presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di

lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello.

Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nell'ambito del confronto con le RSA/RSU, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale.

In tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l'opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari.

Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell'orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno 9 mesi nell'arco di un anno (o al valore equivalente come media) e possano essere ricondotte alla previsione dell'art. 5 co. 2 del DLgs. 81/2015, laddove si stabilisce che nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto.

Richiesta di lavoro supplementare

La norma contrattuale in esame ricorda che ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 81/2015 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare, e che l'eventuale rifiuto motivato, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. Sul punto, si precisa che il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 40% dell'orario individuale settimanale per il *part time*, nel rispetto dei limiti stabiliti dal DLgs. 66/2003.

Inoltre, l'art. 26 del CCNL in commento stabilisce che le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei 6 mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate, fatte salve eventuali previsioni della contrattazione di secondo livello in materia di banca ore. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell'art. 6 co. 2, terzo periodo del DLgs. 81/2015, e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta.

Il limite massimo di ore recuperabili non opera per i lavoratori e le lavoratrici che hanno manifestato l'interesse a svolgere prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle prevista dal contratto di lavoro individuale.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.

Ricorso alle clausole elastiche

L'art. 6 co. 4 del DLgs. 81/2015 stabilisce che nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.

Nel merito, l'art. 26 del CCNL in esame precisa che il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale da egli indicato, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale.

In tale patto le parti possono stabilire, un arco temporale nella giornata nella settimana, nel mese, nell'anno all'interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale.

Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale che non prevedono una prestazione durante l'intero anno, possono essere stabilite, con apposito patto similmente a quanto previsto in precedenza, anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quali non era prevista).

Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra.

Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.

Recesso dal patto di introduzione delle clausole elastiche

La norma contrattuale prevede che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi 5 mesi dalla data di stipulazione del patto con cui si prevede il ricorso alle clausole elastiche e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore può recedere da tale patto in forma scritta, accompagnando al recesso l'indicazione di una delle fattispecie indicate all'art. 8 co. 3, 4 e 5 del DLgs. 81/2015 (insorgenza di patologie oncologiche o cronico-degenerative, assistenza a convivente con handicap), nonché in caso di una delle seguenti documentate ragioni:

- gravi esigenze di carattere familiare;
- esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
- necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
- attività di studio e formazione di cui all'artt. 69 e 70 del CCNL in esame.

Tali motivazioni devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. Inoltra, alla lavoratrice e al lavoratore con anzianità di servizio non inferiore ad un anno è concessa la facoltà di chiedere il recesso di cui sopra per gravi o comprovate necessità personali, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio.

È data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere al recesso dalle clausole o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause sopra indicate.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI LUGLIO 2023

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Per effetto del differimento previsto dall'Accordo 31.1.2022, per le aziende terziste del Mezzogiorno decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi applicabili già dall'1.1.2023 alla generalità delle aziende; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.230,39 euro; liv. 7, 2.103,70 euro; liv. 6, 1.974,89 euro; liv. 5, 1.850,01 euro; liv. 4, 1.759,95 euro; liv. 3S, 1.719,52 euro; liv. 3, 1.681,33 euro; liv. 2S, 1.632,70 euro; liv. 2, 1.597,13 euro; liv. 1, 1.269,60 euro; Vv.Pp. cat. 1, 1.902,67 euro; Vv.Pp. cat. 2, 1.794,72 euro.

AGENZIE MARITTIME ED AEREE

WELFARE SCADENZA DELL'1.7.2023

In applicazione dell'Accordo 30.7.2021 le imprese sono tenute entro il mese di luglio a corrispondere, tramite piattaforma *welfare* o in alternativa mediante erogazione di *ticket*, un importo pari a 60,00 euro.


AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (CISAL - SACI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 16.7.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.210,63 euro; liv. A1, 1.915,88 euro; liv. A2, 1.719,38 euro; liv. B1, 1.522,88 euro; liv. B2, 1.375,50 euro; liv. C1, 1.277,25 euro; liv. C2, 1.179,00 euro; liv. D1, 1.100,40 euro; liv. D2, 982,50 euro.

WELFARE SCADENZA DELL'1.7.2023

In applicazione di quanto previsto dall'Accordo 16.7.2022, entro il mese di luglio le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori che abbiano superato il periodo di prova



AUTOFERROTRANVIERI

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.7.2023

Il personale in forza alla data del 17.6.2021 impiegato nel triennio compreso tra l'1.1.2018 e il 31.12.2020 per almeno l'80% della propria attività su servizi di linea non soggetti a obbligo di servizio pubblico ha diritto a percepire, con la retribuzione del mese di luglio, la terza *tranche* dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 17.6.2021; di seguito i valori: par. 250, 400,00 euro; par. 230, 368,00 euro; par. 210, 336,00 euro; par. 205, 328,00 euro; par. 202, 323,20 euro; par. 193, 308,80 euro; par. 190, 304,00 euro; par. 188, 300,80 euro; par. 183, 292,80 euro; par. 180, 288,00 euro; par. 178, 284,80 euro; par. 175, 280,00 euro; par. 170, 272,00 euro; par. 165, 264,00 euro; par. 160, 256,00 euro; par. 158, 252,80 euro; par. 155, 248,00 euro; par. 154, 246,40 euro; par. 153, 244,80 euro; par. 151, 241,60 euro; par. 145, 232,00 euro; par. 143, 228,80 euro; par. 140, 224,00 euro; par. 139, 222,40 euro; par. 138, 220,80 euro; par. 135, 216,00 euro; par. 130, 208,00 euro; par. 129, 206,40 euro; par. 123, 196,80 euro; par. 121, 193,60 euro; par. 116, 185,60 euro; par. 110, 176,00 euro; par. 100, 160,00 euro.

AUTOSCUOLE E SCUOLE DI NAUTICA

ARRETRATI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Con la retribuzione del mese di luglio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori il quinto dei 10 ratei mensili previsti a titolo di arretrati retributivi dall'Accordo 14.3.2023 (per il periodo tra marzo e dicembre 2023), negli importi di seguito riportati: liv. Q, 160,74 euro; liv. 5, 125,38 euro; liv. 4, 108,50 euro; liv. 3, 100,46 euro; liv. 2, 95,64 euro; liv. 1, 80,37 euro.

BOSCHI, FORESTE, LEGNO, ARREDAMENTO (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 20.6.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. AD3, 2.330,21; liv. AD2, 2.275,98; liv. AD1, 2.164,70; liv. AC5, 2.054,02; liv. AC4, 1.888,07; liv. AC3, 1.722,08; liv. AC2, 1.722,08; liv. AC1, 1.556,03; liv. AS4, 1.722,08; liv. AS3, 1.639,62; liv. AS2, 1.556,03; liv. AS1, 1.489,49; liv. AE4, 1.489,49; liv. AE3, 1.406,48; liv. AE2, 1.323,47; liv. AE1, 1.113,43.

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.7.2023

Con la retribuzione del mese di luglio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza all'1.7.2023 il primo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 20.6.2023, in misura pari a 300,00 euro.

CALZATURE (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 21.6.2021; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.274,20 euro; liv. 7, 2.126,50 euro; liv. 6, 1.955,60 euro; liv. 5, 1.857,70 euro; liv. 4, 1.789,50 euro; liv. 3S, 1.747,80 euro; liv. 3, 1.710,00 euro; liv. 2S, 1.658,90 euro; liv. 2, 1.624,50 euro; liv. 1, 1267,10 euro.

CHIMICA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 13.6.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Settore Chimico:

liv. A1, 2.425,52 euro; liv. A2, 2.425,52 euro; liv. A3, 2.425,52 euro; liv. B1, 2.238,22 euro; liv. B2, 2.238,22 euro; liv. C1, 2.000,25 euro; liv. C2, 2.000,25 euro; liv. D1, 1.849,03 euro; liv. D2, 1.849,03 euro; liv. D3, 1.849,03 euro; liv. E1, 1.671,87 euro; liv. E2, 1.671,87 euro; liv. E3, 1.671,87 euro; liv. E4, 1.671,87 euro; liv. F, 1.638,46 euro.

Settore Fibre Chimiche:

liv. A1, 2.415,52 euro; liv. A2, 2.415,52 euro; liv. A3, 2.415,52 euro; liv. B1, 2.192,22 euro; liv. B2, 2.192,22 euro; liv. C1, 1.992,25 euro; liv. C2, 1.992,25 euro; liv. D1, 1.809,03 euro; liv. D2, 1.809,03 euro; liv. D3, 1.809,03 euro; liv. E1, 1.651,87 euro; liv. E2, 1.651,87 euro; liv. E3, 1.651,87 euro; liv. E4, 1.651,87 euro; liv. F, 1.615,46 euro.

Settore Abrasivi:

liv. A1, 2.341,51 euro; liv. B1, 2.106,38 euro; liv. B2, 2.106.38 euro; liv. C1, 1.841,05 euro; liv. C2, 1.841,05 euro; liv. C3, 1.841,05 euro; liv. D1, 1.651,44; liv. D2, 1.651,44; liv. D3, 1.651,44; liv. E1, 1.561,79 euro; liv. E2, 1.561,79 euro; liv. E3, 1.561,79 euro; liv. F, 1.539,78 euro.

Settore Lubrificanti e GPL:

liv. Q1, 3.225,00 euro; liv. Q2, 2.925,00 euro; liv. A, 2.796,00 euro; liv. B, 2.591,00 euro; liv. C, 2.359,00 euro; liv. D, 2.212,00 euro; liv. E, 2.048,00 euro; liv. F, 1.907,00 euro; liv. G, 1.869,00 euro; liv. H, 1.762,00 euro; liv. I, 1.619,00 euro.

INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (IPO) SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dell'Indennità di Posizione Organizzativa (IPO) previsti dall'Accordo 13.6.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Settore Chimico:

liv. A1, 507,96 euro; liv. A2, 288,07 euro; liv. A3, 229,70 euro; liv. B1, 286,76 euro; liv. B2, 199,39 euro; liv. C1, 302,40 euro; liv. C2, 221,61 euro; liv. D1, 299,23 euro; liv. D2, 207,74 euro; liv. D3, 156,73 euro; liv. E1, 237,41 euro; liv. E2, 146,27 euro; liv. E3, 86,42 euro; liv. E4, 42,17 euro.

Settore Fibre Chimiche:

liv. A1, 475,96 euro; liv. A2, 226,07 euro; liv. A3, 152,70 euro; liv. B1, 280,76 euro; liv. B2, 142,39 euro; liv. C1, 242,40 euro; liv. C2, 176,61 euro; liv. D1, 293,23 euro; liv. D2, 158,74 euro; liv. D3, 117,73 euro; liv. E1, 215,41 euro, liv. E2, 99,27 euro; liv. E3, 58,42 euro; liv. E4, 25,17 euro.

Settore Abrasivi:

liv. A1, 325,47 euro; liv. B1, 294,04 euro; liv. B2, 141,05 euro; liv. C1, 239,50 euro; liv. C2, 190,46 euro; liv. C3, 135,92 euro; liv. D1, 280,06 euro; liv. D2, 150,03 euro; liv. D3, 109,15 euro; liv. E1, 146,42 euro; liv. E2, 57,47 euro; liv. E3, 19,33 euro.

CINEMA (PRODUZIONE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 13.4.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv.1, 1.813,53 euro; liv. 2, 1.498,44 euro; liv. 3, 1.154,53 euro.

CONSORZI DI BONIFICA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 29.5.2023; di seguito ne riportiamo i valori.

Personale in forza dal 14.7.2000:

Area AQ: par. 187 (ex 7/1), 2.686,87 euro; par. 185 (ex 7/1), 2.658,14 euro; par. 164 (ex 7/2), 2.356,40 euro; par. 162 (ex 7/2), 2.327,66 euro. Area A: par. 184 (ex 7/1), 2.643,77 euro; par. 159 (ex 7/3), 2.284,55 euro; par. 159 (ex 7/2), 2.284,55 euro; par. 157 (ex 6/1), 2.255,82 euro; par. 135 (ex 6/2), 1.939,71 euro; par. 134 (ex 6/2), 1.925,35 euro. Area B: par. 132 (ex 5/1), 1.896,60 euro; par. 132 (ex 4/1), 1.896,60 euro; par. 127 (ex 5/2), 1.824,78 euro; par. 127 (ex 4/2), 1.824,78 euro. Area C: par. 127 (ex 4/1), 1.824,78 euro; par. 118 (ex 4/2), 1.695,48 euro. Area D: par. 116 (ex 3/1), 1.666,72 euro; par. 115 (ex 3/1), 1.652,35 euro; par. 112 (ex 3/2), 1.609,25 euro; par. 107 (ex 2), 1.537,39 par. 104 (ex 1), 1.494,31 euro; par. 100 (ex 1), 1.436,84 euro.

Personale in forza al 14.7.2000:

Area AQ: par. 187 (ex 7/1), 2.726,29 euro; par. 185 (ex 7/1), 2.697,14 euro; par. 164 (ex 7/2), 2.390,97 euro; par. 162 (ex 7/2), 2.361,81 euro. Area A: par. 184 (ex 7/1), 2.682,56 euro; par. 159 (ex 7/3), 2.318,07 euro; par. 159 (ex 7/2), 2.318,07 euro; par. 157 (ex 6/1), 2.288,92 euro; par. 135 (ex 6/2), 1.968,18 euro; par. 134 (ex 6/2), 1.953,60 euro. Area B: par. 132 (ex 5/1), 1.924,43 euro; par. 132 (ex 4/1), 1.924,43 euro; par. 127 (ex 5/2), 1.851,55 euro; par. 127 (ex 4/2), 1.851,55 euro. Area C: par. 127 (ex 4/1), 1.851,55 euro; par. 118 (ex 4/2), 1.720,35 euro. Area D: par. 116 (ex 3/1), 1.691,17 euro; par. 115 (ex 3/1), 1.676,59 euro; par. 112 (ex 3/2), 1.632,86 euro; par. 107 (ex 2), 1.559,95 euro; par. 104 (ex 1), 1.516,23 euro; par. 100 (ex 1), 1.457,92 euro.

ENTI BILATERALI SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 il consorzio che ometta di versare la contribuzione all'Ente Bilaterale è tenuto ad erogare al dipendente una quota aggiuntiva di retribuzione pari all'1% dei minimi retributivi previsti dall'art. 66 del CCNL.

DIRIGENTI AGRICOLTURA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 la nuova retribuzione base mensile è pari a 4.670,00 euro.

DIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.7.2023

Con la retribuzione del mese di luglio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 31.5.2023 il primo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 31.5.2023, in misura pari a 500,00 euro.

EDILIZIA (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 4.5.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 7, 1.993,46 euro; liv. 6, 1.777,08 euro; liv. 5, 1.481,04 euro; liv. 4, 1.380,98 euro; liv. 3, 1.283,72 euro; liv. 2, 1.153,65 euro; liv. 1, 987,30 euro.

EDILIZIA (COOPERATIVE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 3.3.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.512,99 euro; liv. 7, 2.106,90 euro; liv. 6, 1.809,34 euro; liv. 5, 1.536,76 euro; liv.4, 1.376,29 euro; liv. 3, 1.280,21 euro; liv. 2, 1.149,52 euro; liv. 1, 1.005,21 euro.

EDILIZIA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 3.3.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 7, 1.974,71 euro; liv. 6, 1.777,23 euro; liv. 5, 1.481,02 euro; liv. 4, 1.382,31 euro; liv. 3, 1.283,56 euro; liv. 2, 1.155,21 euro; liv. 1, 987,36 euro.

ELETTRICI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 18.7.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QS, 3.843,67 euro; QEF, 2.698,00 euro; liv. Q, 3.449,18 euro; liv. CS, 1.665,05 euro; liv. C1, 1.506,95 euro; liv. BSS, 2.480,31 euro; liv. BS,

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070 www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com 2.374,58 euro; liv. B2S, 2.018,22 euro; liv. B2, 1.877,89 euro; liv. B1S, 2.262,68 euro; liv. B1, 2.161,06 euro; liv. ASS, 3.044,45 euro; liv. AS, 2.849,51 euro; liv. A1S, 2.729,69 euro; liv. A1, 2.604,59 euro; liv. 6, 1.473,19 euro; liv. 5, 1.607,30 euro; liv. 4, 1.694,27 euro; liv. 3, 1.876,58 euro; liv. 2, 2.107,10 euro; liv. 1, 2.353,32 euro.

ENERGIA E PETROLIO

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 21.7.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1/1, 3.222,42 euro; liv. 1/2, 3.222,42 euro; liv. 1/3, 3.222,42 euro; liv. 1/4, 3.222,42 euro; liv. 1/5, 3.222,42 euro; liv. 2/1, 2.918,45 euro; liv. 2/2, 2.918,45 euro; liv. 2/3, 2.918,45 euro; liv. 2/4, 2.918,45 euro; liv. 3/1, 2.642,97 euro; liv. 3/2, 2.642,97 euro; liv. 3/3, 2.642,97 euro; liv. 3/4, 2.642,97 euro; liv. 4/1, 2.335,61 euro; liv. 4/2, 2.335,61 euro; liv. 4/3, 2.335,61 euro; liv. 4/4, 2.335,61 euro; liv. 5/0, 2.048,21; liv. 5/1, 2.048,21; liv. 5/2, 2.048,21 euro; liv. 5/3, 2.048,21 euro; liv. 5/4, 2.048,21 euro; liv. 6/0, 1.781,83 euro.

CREA SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi da corrispondere a titolo di CREA previsti dall'Accordo 21.7.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1/5, 453,26 euro; liv. 1/4, 362,61 euro; liv. 1/3, 271,96 euro; liv. 1/2, 181,31 euro; liv. 1/1, 90,65 euro; liv. 2/4, 271,97 euro; liv. 2/3 203,98 euro; liv. 2/2, 135,98 euro; liv. 2/1, 67,99 euro; liv. 3/4, 243,72 euro; liv. 3/3, 182,79 euro; liv. 3/2, 121,86 euro; liv. 3/1, 60,93 euro; liv. 4/4, 213,57 euro; liv. 4/3, 160,18 euro; liv. 4/2, 106,79 euro; liv. 4/1, 53,39 euro; liv. 5/4, 181,33 euro; liv. 5/3, 136,00 euro; liv. 5/2,90,66 euro; liv. 5/1 45,23 euro.

FARMACIE MUNICIPALIZZATE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 7.7.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1Q, 2.439,44 euro; liv. 1S, 2.355,59 euro; liv. 1C, 2.250,26 euro; liv. 1, 2.094,97 euro; liv. 1 sup. 12 anni, 2.094,97 euro; liv. 1 sup. 2 anni, 2.094,97 euro; liv. 2, 1.858,85 euro; liv. 3, 1.764,66 euro; liv. 4, 1.640,86 euro; liv. 5, 1.511,35 euro; liv. 6, 1.411,37 euro.

FARMACIE PRIVATE

ELEMENTO BILATERALE NAZIONALE SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 la quota contrattuale per l'Ente Bilaterale Nazionale prevista dall'Accordo 7.9.2021 è fissata nella misura complessiva del 0,10% di paga base e

contingenza, per 14 mensilità, di cui 0,05 % a carico del datore di lavoro e 0,05 % a carico del lavoratore.

FOTOINCISIONE TESSILE (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Per effetto del differimento previsto dall'Accordo 31.1.2022, per le aziende terziste del Mezzogiorno decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi applicabili già dall'1.1.2023 alla generalità delle aziende; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 6, 1.995,68 euro; liv. 5, 1.869,23 euro; liv. 4, 1.713,39 euro; liv. 3, 1.598,35 euro; liv. 2, 1.491,71 euro; liv. 1, 1.327,57 euro.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES - ICT (CONFSAL-CIFA)

PREMIO PRESENZE SCADENZA DELL'1.7.2023

In applicazione di quanto previsto dall'art. 58 del CCNL 21.7.2021, entro il mese di luglio le aziende presso le quali non siano stati istituiti premi di risultato di ammontare variabile collegati all'incremento di produttività sono tenute a corrispondere ai lavoratori un premio presenza, in misura variabile rapportata al numero di giorni di assenza assommati nel corso del 2022 e alla propria retribuzione mensile, secondo la seguente gradualità: fino a 2 giorni di assenza, 120% della retribuzione mensile; 3 o 4 giorni di assenza, 115% della retribuzione mensile; da 5 a 8 giorni di assenza, 110% della retribuzione mensile; 9 o 10 giorni di assenza, 100% della retribuzione mensile; da 11 a 14 giorni di assenza, 80% della retribuzione mensile; 15 giorni di assenza e oltre, 60% della retribuzione mensile.

Il premio presenze non compete a coloro che sono già destinatari del premio di performance.

IGIENE AMBIENTALE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 23.5.2022 sia per le aziende private che per le aziende municipalizzate; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8Q, 3.455,57 euro; liv. 8, 3.074,99 euro; liv. 7A, 3.040,56 euro; liv. 7B, 2.634,63 euro; liv. 6A, 2.506,61 euro; liv. 6B, 2.391,12 euro; liv. 5A, 2.273,00 euro; liv. 5B, 2.176,39 euro; liv. 4A, 2.081,89 euro; liv. 4B, 2.018,61 euro; liv. 3A 1.954,19 euro; liv. 3B, 1.862,99 euro; liv. 2A, 1.855,63 euro; liv. 2B, 1.669,36 euro; liv.1A, 1.502,41 euro; liv. 1B, 1.327,84 euro; liv. J, 1.201,94 euro.

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 l'importo degli scatti di anzianità applicabili alle sole aziende private assume i seguenti valori: liv. Q, 39,17 euro; liv. 8, 29,05 euro; liv. 7, 26,04 euro; liv. 6, 24,65 euro; liv. 5, 21,83 euro; liv. 4, 20,92 euro; liv. 3, 19,11 euro; liv. 2, 17,66 euro; liv. 1, 15,24 euro.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (AIAS)

PREMIO DI PRESENZA SCADENZA DELL'1.7.2023

Con la retribuzione del mese di luglio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori che abbiano effettato 258 giornate di lavoro il premio di presenza pari a 500,00 euro. Per ogni giorno di mancata presenza il premio è ridotto di 16,00 euro giornalieri, mentre per ogni giorno di presenza oltre le 258 giornate annue e fino a 269 il premio sarà incrementato di 16,00 euro giornalieri.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (ANASTE)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.7.2023

Con la retribuzione del mese di luglio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori l'ottavo rateo mensile (dei quindici previsti) dell'indennità *una tantum* prevista dall'Accordo 28.4.2023. L'importo del rateo è pari a:

- 20,00 euro per coloro che sono stati assunti nel corso del 2020 (o che erano già in forza);
- 13,33 euro per coloro che sono stati assunti nel 2021;
- 6,67 euro per coloro che sono stati assunti nel 2022.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (MISERICORDIE)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.7.2023

Le imprese presso le quali al 31.12.2022 non fosse presente contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di luglio 2023, a corrispondere a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza all'1.1.2023 un importo pari a 80,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). Tale importo è soggetto a ricalcolo per i lavoratori a tempo parziale e in proporzione ai mesi di effettiva prestazione nel periodo di riferimento.

LAPIDEI (INDUSTRIA)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata al 2,70%.

MARITTIMI (ADDETTI AGLI UFFICI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. 7, 2.544,72 euro; liv. 6, 2.226,53 euro; liv. 5, 1.934,32 euro; liv. 4, 1.826,54 euro; liv. 3, 1.611,13 euro; liv. 2, 1.462,20 euro; liv. 1, 1.390,44 euro.

MARITTIMI (ALISCAFI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: Comandante, 2.679,29 euro; Direttore di macchina, 2.521,67 euro; 1° ufficiale, 1.845,93 euro; *Via Dario Campana*, 14 – 47922 *Rimini* (RN) + 39 0541/791070

www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com

Sottoufficiale, 1.589,44 euro; Comune, 1.408,27 euro; Giovanotto, 1.277,78 euro; Mozzo, 1.203,43 euro; Allievo Ufficiale, 690,00 euro; Allievo Sottufficiale, 640,00 euro; Allievo Comune, 590,00 euro.

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 l'importo del primo scatto e degli scatti successivi assume i seguenti nuovi valori.

Primo scatto:

Comandante, 106,06 euro; Direttore di macchina, 98,42 euro; 1° ufficiale, 65,34 euro; Sottoufficiale, 52,97 euro; Comune, 44,23 euro; Giovanotto, 37,95 euro; Mozzo, 34,38 euro. *Scatti successivi:*

Comandante, 63,63 euro; Direttore di macchina, 59,05 euro; 1° ufficiale, 39,20 euro; Sottoufficiale, 31,78 euro; Comune, 26,54 euro; Giovanotto, 22,77 euro; Mozzo, 20,63 euro.

MARITTIMI (CAPITANI DI LUNGO CORSO E DIRETTORI DI MACCHINA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: Comandanti, 3.477,20 euro; Direttori macchina, 3.292,12 euro; Comandanti/Direttori macchina in 2^a - Crociere, 3.059,34 euro.

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 l'importo degli scatti di anzianità è il seguente: Comandanti, 57,71 euro; Direttori macchina, 54,16 euro; Comandanti/Direttori macchina in 2ª - Crociere, 49,61 euro.

MARITTIMI (NAVI DA CROCIERA O PASSEGGERI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: 1° Ufficiale/1° Commissario, 2.093,18 euro; 2° Ufficiale/2° Commissario, 1.784,65 euro; 3° Ufficiale/3° Commissario, 1.668,25 euro; Sottufficiale capo servizio, 1.534,60 euro; Sottufficiale, 1.480,50 euro; Comune, 1.319,00 euro; Carbonaio, 1302,55 euro; 3° cuoco, 1.244,22 euro; Giovanotto/

Garzone di 1ª, 1.179,64 euro; Giovanotto/Garzone di 2ª, 1.136,61 euro; Mozzo/Piccolo/Acc.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070 www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com Turistico, 1.083,52 euro; Allievo Commissario +1, 937,28 euro; Allievo Commissario -1, 903,61 euro; Allievo Cuoco +1, 937,28 euro; Allievo Cuoco -1, 903,61 euro; Allievo Ufficiale, 690,00 euro; Allievo Sottufficiale, 640,00 euro; Allievo Comune, 590,00 euro.

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 l'importo del primo scatto e degli scatti successivi assume i seguenti nuovi valori.

Primo scatto:

1° Ufficiale/1° Commissario, 77,25 euro; 2° Ufficiale/2° Commissario, 62,35 euro; 3° Ufficiale/3° Commissario, 56,72 euro; Sottufficiale capo servizio, 50,28 euro; Sottoufficiale, 47,67 euro; Comune, 39,88 euro; Carbonaio, 39,08 euro; 3° cuoco, 36,27 euro; Giovanotto/Garzone di 1ª, 33,15 euro; Giovanotto/Garzone di 2ª, 31,08 euro; Mozzo/Piccolo/Acc. Turistico, 28,52 euro.

Scatti successivi:

1° Ufficiale/1° Commissario, 46,35 euro; 2° Ufficiale/2° Commissario, 37,41 euro; 3° Ufficiale/3° Commissario, 34,03 euro; Sottufficiale capo servizio, 30,16 euro; Sottufficiale, 28,60 euro; Comune, 23,93 euro; Carbonaio, 23,44 euro; 3° cuoco, 21,75 euro; Giovanotto/Garzone di 1ª, 19,89 euro; Giovanotto/Garzone di 2ª, 18,65 euro; Mozzo/Piccolo/Acc. Turistico, 17,10 euro.

MARITTIMI (NAVI DA DIPORTO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: Comandante, 1.702,01 euro; Direttore di Macchina, 1.702,01 euro; Capitano, 1.599,70 euro; Ufficiale di Navigazione, 1.456,36 euro; Sottufficiale, 1.394,02 euro; Comune, 1.242,77 euro; Qualifiche iniziali, 1.048,74 euro; Allievo Ufficiale, 690,00 euro; Allievo Sottoufficiale, 640,00 euro; Allievo Comune, 590,00 euro.

MARITTIMI (NAVI FINO A 151 TSL)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: Comandante Dir.Macch.Condut., 1.702,01 euro; 1° Ufficiale, 1.497,40 euro; Ufficiale di navigazione, 1.445,71 euro; Sottufficiale, 1.394,03 euro; Comune, 1.242,78 euro; Giovanotto, 1.085,57 euro; Mozzo, 1.048,73 euro; Allievo Ufficiale, 690,00 euro; Allievo Sottufficiale, 640,00 euro; Allievo Comune, 590,00 euro.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070 www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 l'importo del primo scatto e degli scatti successivi assume i seguenti nuovi valori.

Primo scatto:

Conduttore, 59,21 euro; Comandante, 57,21 euro; Direttore di macchina, 56,34 euro; 1° Ufficiale, 49,33 euro; Ufficiale di navigazione, 46,85 euro; Sottufficiale, 44,37 euro; Comune, 37,06 euro; Giovanotto, 29,47 euro; Mozzo, 27,69 euro.

Scatti successivi:

Conduttore, 23,68 euro; Comandante, 22,88 euro; Direttore di macchina, 22,53 euro; 1° Ufficiale, 19,73 euro; Ufficiale di navigazione, 18,74 euro; Sottufficiale, 17,75 euro; Comune, 14,82 euro; Giovanotto, 11,78 euro; Mozzo, 11,08 euro.

MARITTIMI (NAVI SUPERIORI A 151 TSL)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori.

Ufficiali:

Comandante con titolo oltre 3000 TSL, 3.477,20 euro; Comandante con titolo fino a 3000 TSL, 2.257,37 euro; Direttore macchine con titolo oltre 3000 TSL, 3.292,12 euro; Direttore macchine con titolo fino a 3000 TSL, 2.257,37 euro; 1° Ufficiale - Lungo corso, 2.257,37 euro; 1° Ufficiale - Mediterraneo, 2.222,28 euro; 1° Ufficiale con titolo fino a 3000 TSL, 1.929,87 euro; 2° Ufficiale - Lungo corso, 1.906,48 euro; 2° Ufficiale - Mediterraneo, 1.864,10 euro; 2° Ufficiale con titolo fino a 3000 TLS, 1.680,79 euro; 3° Ufficiale - Lungo corso, 1.773,92 euro; 3° Ufficiale - Mediterraneo, 1.741,00 euro; 3° Ufficiale J - Lungo corso, 1.419,13 euro; 3° Ufficiale J - Mediterraneo, 1.392,80 euro;

Assistenti Commissario:

Navigazione oltre 12 mesi, 1.410,21 euro; Navigazione da 6 a 12 mesi, 1.360,45 euro; Navigazione fino a 6 mesi, 1.283,69 euro;

Sottoufficiali e Comuni:

Di coperta: Nostromo, 1651,22 euro; Carpentiere, 1.589,44 euro; Marinaio/Comune, 1.408,27 euro; Giovanotto di 1^a, 1271,43 euro; Giovanotto di 2^a, 1.226,21 euro; Mozzo, 1.169,90 euro.

Di macchina: Capo operaio meccanico/motorista/elettricista, 1.651,22 euro; Operaio elettricista-frigorista-meccanico/motorista, 1.589,44 euro; Fuochista/Comune, 1.408,27 euro; Carbonaio, 1.402,58 euro; Giovanotto, 1.271,43 euro.

Di camera e cucina: Cuoco/dispensiere, 1.589,44; Cameriere/2° cuoco, 1.408,27 euro; Garzone di 1ª, 1.271,43 euro; Garzone di 2ª, 1.226,21 euro; Piccolo di camera/cucina, 1.169,90 euro.

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 l'importo del primo scatto e degli scatti successivi assume i seguenti nuovi valori.

Primo scatto:

Ufficiali:

Comandante con titolo oltre 3000 TSL, 144,29 euro; Comandante con titolo fino a 3000 TSL, 85,20 euro; Direttore macchine con titolo oltre 3000 TSL, 135,42 euro; Direttore macchine con titolo fino a 3000 TSL, 85,20 euro; 1° Ufficiale - Lungo corso, 85,20 euro; 1° Ufficiale - Mediterraneo, 83,50 euro; 1° Ufficiale con titolo fino a 3000 TSL, 69,43 euro; 2° Ufficiale - Lungo corso, 68,24 euro; 2° Ufficiale - Mediterraneo, 66,18 euro; 2° Ufficiale con titolo fino a 3000 TSL, 57,38 euro; 3° Ufficiale - Lungo corso, 61,83 euro; 3° Ufficiale - Mediterraneo, 60,24 euro.

Sottufficiali e Comuni:

Di coperta: Nostromo, 55,94 euro; Carpentiere, 52,97 euro; Marinaio/Comune, 44,23 euro; Giovanotto di 1^a, 37,65 euro; Giovanotto di 2^a, 35,47 euro; Mozzo, 32,77 euro.

Di macchina: Capo operaio meccanico/motorista/elettricista, 55,94 euro; Operaio elettricista-frigorista-meccanico/motorista 52,97 euro; Fuochista/Comune, 44,23 euro; Carbonaio, 43,96 euro; Giovanotto, 37,65 euro.

Di camera e cucina: Cuoco/dispensiere, 52,97 euro; Cameriere/2° cuoco, 44,23 euro; Garzone di 1ª, 37,65 euro; Garzone di 2ª, 35,47 euro; Piccolo di camera/cucina, 32,77 euro.

Scatti successivi:

Ufficiali:

Comandante con titolo oltre 3000 TSL, 86,57 euro; Comandante con titolo fino a 3000 TSL, 51,12 euro; Direttore macchine con titolo oltre 3000 TSL, 81,25 euro; Direttore macchine con titolo fino a 3000 TSL, 51,12 euro; 1° Ufficiale - Lungo corso, 51,12 euro; 1° Ufficiale - Mediterraneo, 50,10 euro; 1° Ufficiale con titolo fino a 3000 TSL, 41,66 euro; 2° Ufficiale - Lungo corso, 40,94 euro; 2° Ufficiale - Mediterraneo, 39,71 euro; 2° Ufficiale con titolo fino a 3000 TSL, 34,43 euro; 3° Ufficiale - Lungo corso, 37,10 euro; 3° Ufficiale - Mediterraneo, 36,14 euro.

Sottufficiali e Comuni:

Di coperta: Nostromo, 33,56 euro; Carpentiere, 31,78 euro; Marinaio/Comune, 26,54 euro; Giovanotto di 1ª, 22,59 euro; Giovanotto di 2ª, 21,28 euro; Mozzo, 19,66 euro.

Di macchina: Capo operaio meccanico/motorista/elettricista, 33,56 euro; Operaio elettricista-frigorista-meccanico/motorista 31,78 euro; Fuochista/Comune, 26,54 euro; Carbonaio, 26,37 euro; Giovanotto, 22,59 euro.

Di camera e cucina: Cuoco/dispensiere, 31,78 euro; Cameriere/2° cuoco, 26,54 euro; Garzone di 1ª, 22,59 euro; Garzone di 2ª, 21,28 euro; Piccolo di camera/cucina, 19,66 euro.

MARITTIMI (RIMORCHIATORI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: Comandante, 2.167,89 euro; Direttore di macchina, 2.167,89 euro; 1° ufficiale, 1.849,42 euro; 2° ufficiale, 1.776,56 euro; Sottoufficiale, 1.674,79 euro; Comune, 1.592,14 euro; Giovanotto, 1.330,01 euro; Mozzo, 1.276,84 euro; Allievo Ufficiale, 690.00,00 euro; Allievo Sottufficiale, 640,00 euro; Allievo Comune, 590,00 euro.

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 l'importo degli scatti di anzianità assume i seguenti nuovi valori. Comandante, 80,95 euro; Direttore di macchina, 80,95 euro; 1° ufficiale, 65,51 euro; 2° ufficiale, 61,99 euro; Sottoufficiale, 56,96 euro; Comune, 53,12 euro; Giovanotto, 40,49 euro; Mozzo, 37,93 euro.

MULTISERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 8.6.2021; di seguito ne riportiamo i valori: Q (ex 1Q), 1.512,15 euro; liv. 7 (ex 1), 1.381,56 euro; liv. 6 (ex 2), 1.195,97 euro; liv. 5 (ex 3S), 962,28 euro; liv. 4 (ex 3), 879,80 euro; liv. 4 (par. 125), 859,19 euro; liv. 3 (ex 4), 811,07 euro; liv. 2 (par. 115), 790,46 euro; liv. 2 (ex 5), 749,21 euro; liv. 1 (ex 6), 687,35 euro.

MULTISERVIZI (COOPERATIVE/CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 30.6.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.044,25 euro; liv. 1, 1.913,65 euro; liv. 2, 1.720,80

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070 www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com euro; liv. 3, 1.480,85 euro; liv. 4, 1.397,35 euro; liv. 5, 1.326,55 euro; liv. 6, 1.263,20 euro; liv. 7, 1.200,10 euro.

MULTISERVIZI (COOPERATIVE/CONFSAL - SISTEMACOOP)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 20.10.2021; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.037,90 euro; liv. 1, 1.908,56 euro; liv. 2, 1.717,22 euro; liv. 3, 1.479,21 euro; liv. 4, 1.396,37 euro; liv. 4 (par. 125), 1.375,92 euro; liv. 5, 1.326,13 euro; liv. 6, 1.263,31 euro; liv. 6 (par. 115), 1.304,23 euro; liv. 7, 1.200,71 euro.

POMPE FUNEBRI (AZIENDE MUNICIPALIZZATE)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.7.2023

In virtù di quanto previsto dall'Accordo 7.2.2023, entro il mese di luglio 2023 le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 7.2.2023 un importo pari a 200,00 euro da riconoscersi, salvo diverso accordo aziendale, in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti. Tale importo deve essere proporzionalmente ridotto per il personale a tempo parziale.

POSTE S.P.A. - ENTE POSTE ITALIANE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 23.6.2021; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A1, 1.914,79 euro; liv. A2, 1.695,77 euro; liv. B, 1.448,75 euro; liv. C, 1.330,50 euro; liv. D, 1.266,79 euro; liv. E, 1.117,64 euro; liv. F, 997,73 euro.

INDENNITÀ DI MENSA SCADENZA DELL'1.7.2023

Con decorrenza 1.7.2023 viene aumentata a 5,84 euro per giornata di effettivo servizio l'indennità di mensa spettante ai dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore e con pausa della durata di almeno 30 minuti compresa tra le ore 12 e le ore 15.

RETIFICI MECCANICI DA PESCA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Per effetto del differimento previsto dall'Accordo 31.1.2022, per le aziende terziste del Mezzogiorno decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi applicabili già dall'1.1.2023 alla generalità delle aziende; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.167,76 euro; liv. 7, 2.055,59 euro; liv. 6, 1.899,90 euro; liv. 5, 1.773,99 euro; liv. 4, 1.730,89 euro; liv. 3, 1.685,95; liv. 2, 1.597,21 euro; liv. 1, 1.264,85 euro.

SACRISTI E DIPENDENTI DA PARROCCHIE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 11.5.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 1.300,00 euro liv. 2, 1.260,00 euro; liv. 3, 1.100 euro. Per i dipendenti di santuari, basiliche e chiese meta di pellegrinaggi con afflussi di fedeli numerosi i valori sono invece i seguenti: liv. 1, 1.500,00 euro; liv. 2, 1.450,00 euro; liv. 3, 1.400,00 euro; liv. 4, 1.300,00 euro.

BUONI PASTO SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 le aziende sono tenute ad erogare il buono pasto, del valore giornaliero di 5,00 euro (6,00 euro per i soli dipendenti di santuari, basiliche e chiese meta di pellegrinaggi con afflussi di fedeli numerosi).

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.7.2023

A decorrere dall'1.7.2023 l'importo degli scatti di anzianità è pari a 28,00 euro per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 10 anni e in 18,00 euro per i lavoratori con anzianità di servizio inferiore a 10 anni.

SERVIZI ASSISTENZIALI (ANPAS)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR) SCADENZA DELL'1.7.2023

Le organizzazioni presso le quali al 31.12.2022 non fosse presente contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di luglio 2022, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2023, un importo pari a 120,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). Tale importo è soggetto a ricalcolo per i lavoratori a tempo parziale e in proporzione ai mesi di effettiva prestazione nel periodo di riferimento.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070 www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com

SERVIZI DI PULIZIA (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 2.11.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 1.572,85 euro; liv. 2, 1.441,80 euro; liv. 3S, 1.397,46 euro; liv. 3, 1.349,59 euro; liv. 4, 1.275,79 euro; liv. 5, 1.234,97 euro; liv. 6, 1.189,64 euro.

ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR) SCADENZA DELL'1.7.2023

Con la retribuzione del mese di luglio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 27.10.2022, il nono rateo (dei 26 totali di pari importo previsti dall'Accordo 27.10.2022) dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), nella misura di 15,00 euro in cifra fissa. Tale importo va riproporzionato solo per i lavoratori a tempo parziale (in ragione della percentuale di riduzione di orario) e per gli apprendisti (in ragione della percentuale di riduzione applicata mese per mese).

TESSILI (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Per effetto del differimento previsto dall'Accordo 31.1.2022, per le aziende terziste del Mezzogiorno decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi applicabili già dall'1.1.2023 alla generalità delle aziende; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.230,39 euro; liv. 7, 2.103,70 euro; liv. 6, 1.974,89 euro; liv. 5, 1.850,01 euro; liv. 4, 1.759,95 euro; liv. 3S, 1.719,52 euro; liv. 3, 1.681,33 euro; liv. 2S, 1.632,70 euro; liv. 2, 1.597,13 euro; liv. 1, 1.269,60 euro; Vv.Pp. cat. 1, 1.902,67 euro; Vv.Pp. cat. 2, 1.794,72 euro.

TRASPORTO AEREO - ATTIVITÀ AEROPORTUALI - CATERING

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 7.12.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 1.824,50 euro; liv. QB, 1.655,57 euro; liv. C, 1.419,03 euro; liv. D, 1.189,31 euro; liv. E, 1.121,73 euro; liv. F, 1.054,15 euro; liv. G, 851,41 euro; liv. H, 763,57 euro; liv. I, 675,73 euro.

VIGILANZA ANTINCENDIO (COOPERATIVE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2023

Decorrono dall'1.7.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 21.12.2021; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 1.990,75 euro; liv. 2, 1.844,59 euro; liv. 3, 1.632,55 euro; liv. 4, 1.488,60 euro; liv. 5, 1.417,19 euro; liv. 6, 1.350,19 euro; liv. 7, 1.277,66 euro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI AGOSTO 2023

AUTOSCUOLE E SCUOLE DI NAUTICA

ARRETRATI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.8.2023

Con la retribuzione del mese di agosto le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori il sesto rateo (dei 10 previsti, nel periodo tra marzo e dicembre 2023) degli arretrati retributivi previsti dall'Accordo 14.3.2023, negli importi di seguito riportati: liv. Q, 160,74 euro; liv. 5, 125,38 euro; liv. 4, 108,50 euro; liv. 3, 100,46 euro; liv. 2, 95,64 euro; liv. 1, 80,37 euro.

FERROVIE (ATTIVITÀ FERROVIARIE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.8.2023

Decorrono dall'1.8.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 22.3.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q1, 2.517,62; liv. Q2, 2.212,01; liv. A, 2.139,25; liv. B1, 2.037,38; liv. B2, 1.950,06; liv. B3, 1.920,96; liv. C1, 1.877,30; liv. C2, 1.848,19; liv. D1, 1.819,08; liv. D2, 1.760,88; liv. D3, 1.731,77; liv. E1, 1.702,66; liv. E2, 1.629,91; liv. E3, 1.600,79; liv. F1, 1.484,37; liv. F2, 1.455,27.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (ANASTE)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.8.2023

Con la retribuzione del mese di agosto le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori il nono rateo mensile (dei quindici previsti) dell'indennità *una tantum* prevista dall'Accordo 28.4.2023. L'importo del rateo è pari a:

- 20,00 euro per coloro che sono stati assunti nel corso del 2020 (o che erano già in forza);
- 13,33 euro per coloro che sono stati assunti nel 2021;
- 6,67 euro per coloro che sono stati assunti nel 2022.

SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE

PREMIO ANNUALE DI PROFESSIONALITÀ (PAP) SCADENZA DELL'1.8.2023

Con la retribuzione del mese di agosto gli istituti scolastici sono tenuti a erogare il Premio Annuale di Professionalità (PAP) previsto dall'art. 35 punto 2 del CCNL 8.2.2022. Tale premio, ricordiamo, ha una misura variabile in funzione dei punteggi conseguiti da ogni dipendente in relazione al perfezionamento degli elementi di progressione economica specificatamente previsti dal medesimo articolo. Il conseguimento di 35 punti determina un PAP pari a 150,00 euro; il PAP è pari a 180,00 euro per punteggi compresi tra 36 e 50; laddove invece il conseguimento di oltre 50 punti si traduce in un PAP pari a 220,00 euro. Tutti i suddetti importi si intendono da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale.

SERVIZI DI PULIZIA (ARTIGIANATO)

ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR) SCADENZA DELL'1.8.2023

Con la retribuzione del mese di agosto le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 27.10.2022, il decimo rateo (dei 26 totali di pari importo previsti dall'Accordo 27.10.2022) dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), nella misura di 15,00 euro in cifra fissa. Tale importo va riproporzionato solo per i lavoratori a tempo parziale (in ragione della percentuale di riduzione di orario) e per gli apprendisti (in ragione della percentuale di riduzione della retribuzione applicata mese per mese).

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI DONNE "SVANTAGGIATE"

Con la circ. 58/2023, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro interessati alla fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni di contratto di donne svantaggiate effettuate dall'1.7.2022 al 31.12.2023

A seguito della recente autorizzazione da parte della Commissione europea, con la circ. 23.6.2023 n. 58 l'INPS ha dettato le istruzioni operative ai datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni di contratto di donne svantaggiate effettuate dal 1.7.2022 al 31.12.2023.

Si ricorda, infatti, che l'art. 1 co. 16 - 19 della L. 178/2020 ha riconosciuto, in via sperimentale, limitatamente alle assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo di cui all'art. 4 co. 9 - 11 della L. 92/2012 nella misura pari al 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui.

Datori di lavoro beneficiari

Possono accedere ai benefici in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Gli esoneri contributivi in oggetto non si applicano quindi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001).

Ci premesso, l'INPS ribadisce che hanno diritto al riconoscimento dei benefici in oggetto:

- · gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del DLgs. 18.8.2000 n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.

Nel novero dei soggetti che non possono fruire dell'esonero contributivo rientrano anche:

- la Banca d'Italia;
- la CONSOB;
- in linea generale, le Autorità indipendenti qualificate come Amministrazioni Pubbliche in conformità al parere 260/99 del Consiglio di Stato;
- le Università non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Infine, tenuto conto che le misure in trattazione sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, sono escluse dall'ambito di applicazione degli esoneri in oggetto le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico, nonché le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:

- persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
- imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; oppure
- imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Lavoratrici interessate

La circolare in parola specifica che gli esoneri previsti dalla legge di bilancio 2023 e dalla legge di bilancio 2021 spettano in riferimento alle assunzioni di "donne lavoratrici svantaggiate", secondo la disciplina dettata dalla L. 92/2012, in base

alla quale sono riconducibili alla nozione di "donne svantaggiate" le seguenti categorie:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Con riferimento a tale ultima categoria, l'INPS precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1.1.2022 31.12.2027), approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 8655 final del 2.12.2021, e successivamente modificata con la decisione C(2022) 1545 final del 18.3.2022. Al riguardo, si fa presente che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella suddetta Carta e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi". Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un'attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174,00 euro o, ancora, un'attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500,00 euro.

Pertanto, precisa l'INPS, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in questione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) per le lavoratrici di almeno 50 anni di età o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "priva di impiego regolarmente retribuito".

Rapporti di lavoro incentivati

Gli incentivi in esame spettano per:

le assunzioni a tempo determinato;

- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato.

Gli incentivi spettano anche in caso di *part time* e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. 142/2001.

Inoltre, come espressamente previsto dall'art. 4 co. 8 - 11 della L. 92/2012, gli incentivi in trattazione spettano anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

A tale fine, si precisa che gli incentivi possono essere accordati all'agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a quelle a tempo determinato, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 co. 1 lett. e) del DLgs. 150/2015, laddove si stabilisce che con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore In virtù della specialità della disciplina, invece, gli incentivi non spettano per i rapporti di lavoro intermittente.

Inoltre, si precisa che le agevolazioni non possono trovare applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall'art. 54-bis del DL 50/2017.

Restano, infine, esclusi dai benefici i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Durata dell'incentivo

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, nella circolare in commento si chiarisce che, gli incentivi:

- in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi;

- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si precisa che il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Misura

Per quanto riguarda la misura del beneficio, l'INPS specifica che l'incentivo previsto dalla legge di bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/ trasformazioni effettuate dal 1.1.2023 al 31.12.2023, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui.

L'incentivo previsto dalla legge di bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/ trasformazioni effettuate dal 1.7.2022 al 31.12.2022 è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali delle agevolazioni devono essere proporzionalmente ridotti.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'art. 1 co. 755 della L. 296/2006;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 29 del DLgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale

della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'art. 40 del medesimo DLgs. 148/2015, e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal DM 95269/2016;

• il contributo previsto dall'art. 25 co. 4 della L. 845/78, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua *ex* art. 118 della L. 388/2000.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione degli esoneri in commento le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto dalla circ. 40/2018.

Condizioni di spettanza

Il diritto alla fruizione degli incentivi in oggetto è subordinato alle seguenti condizioni generali:

- rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, ossia: regolarità contributiva ai sensi del DURC; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, da ultimo disciplinati dall'art. 31 del DLgs. 150/2015.

Per quanto riguarda specificamente i principi generali in materia di incentivi stabiliti citato art. 31 del DLgs. 150/2015, gli esoneri contributivi di cui si tratta non spettano ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3

mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

- presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- con riferimento a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei 6 mesi
 precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del
 licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
 con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione,
 ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Incremento occupazionale netto

Con la circolare in commento, l'INPS ricorda anche che per il legittimo riconoscimento delle agevolazioni in questione, è necessario altresì rispettare la condizione specificamente prevista dall'art. 1 co. 17 della legge di bilancio 2021, consistente nella realizzazione dell'incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell'art. 2 punto 32 del regolamento UE 651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno".

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Per quanto concerne la compatibilità delle agevolazioni in parola con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, l'INPS precisa che, in base alla sezione 2.1, "Aiuti di importo limitato", del *Temporary Crisis and Transition Framework*, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 paragrafo 3, lett. b) del TFUE, quelli che rispettano, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000,00 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 250.000,00 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- siano concessi entro e non oltre il 31.12.2023;
- l'aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, nella circolare in parola si precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

Coordinamento con altri incentivi

Considerata l'entità (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, per la misura di cui alla legge di bilancio 2021, e di 8.000,00 euro annui, per la misura di cui alla legge di bilancio 2023), le agevolazioni in argomento devono ritenersi strutturalmente non cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo degli esoneri in trattazione non esaurisca l'intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi possono ritenersi cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione.

Sul punto, l'INPS precisa che per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato.

Gestione dei flussi UniEmens

Per quanto concerne la gestione delle agevolazioni nei flussi UniEmens, nella

circolare in commento viene operata – come di consueto – la distinzione tra datori di lavoro generici, quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e quelli agricoli.

In particolare, per la generalità dei datori di lavoro, l'INPS precisa che restano ferme le istruzioni dettate con il messaggio 3809/2021 con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1.7.2022 e il 31.12.2022.

Con riferimento alla valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif" dei mesi pregressi, si chiarisce che questa può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Invece, per le assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate nel corso del 2023 è stato istituito il nuovo codice causale "ED23". Anche in questo caso la valorizzazione dei mesi pregressi (da gennaio 2023 al mese precedente l'esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.